



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XVII - n. 2-2022  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

34



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVII – n. 2-2022  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettegini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

G. Lo Castro

V. Fronzoni,

A. Vincenzo

A. Bettegini

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani

Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore srl  
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)  
Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133  
Tel. 338-4950831  
E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)  
Sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)  
Indirizzo web rivista: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.  
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01  
ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)



# *I tribunali ecclesiastici nell'Inghilterra medievale*

## *The ecclesiastical courts in medieval England*

LEONARDO CAPRARA

### RIASSUNTO

*Il contributo affronta il tema della struttura e dell'ampiezza della giurisdizione dei tribunali della Chiesa cattolica operanti nell'Inghilterra medievale prima del verificarsi dello Scisma Anglicano. La conquista normanna si colloca nel periodo storico considerato come uno spartiacque per lo sviluppo delle istituzioni giudiziarie inglesi. È a partire da questo periodo storico che si delinea la formale distinzione tra tribunali civili e i tribunali ecclesiastici (non prevista in epoca anglosassone) e nasce un sistema articolato e rigidamente strutturato in forma gerarchica di corti ecclesiastiche le quali eserciteranno, fino al XVI secolo, una giurisdizione molto più ampia di quella esercitata dalle stesse corti sul Continente estendendosi *ratione spiritualibus* anche in *temporalibus rebus* investendo tanto le controversie tra chierici quanto quelle tra laici. Questo stato di cose ha portato il diritto canonico applicato dai tribunali ecclesiastici ad essere un indiscusso protagonista nella formazione di singoli istituti caratterizzanti l'odierno diritto anglosassone e, più in generale, nello sviluppo dell'intero sistema giuridico inglese.*

### PAROLE CHIAVE

*Tribunali ecclesiastici; Inghilterra medievale; writs of prohibition*

### ABSTRACT

*The paper addresses the issue of the structure and extent of jurisdiction of the Catholic Church courts operating in medieval England prior to the occurrence of the Anglican schism. The Norman Conquest is placed in the historical period considered as a watershed for the development of English judicial institutions. It is from this historical period that the formal distinction between civil tribunals and ecclesiastical tribunals (not foreseen in the Anglo-Saxon era) takes shape and a hierarchical system of articulated and rigidly structured ecclesiastical tribunals that will be exercised, until the sixteenth century, a jurisdiction much wider than that exercised by the same courts on the Continent, extending *ratione spiritualibus* also in *temporalibus rebus*, investing both disputes between clergy and lay people. This state of affairs has led the canon law applied by ecclesiastical tribunals to be an undisputed protagonist in the formation of individual institutions that characterize the current Anglo-Saxon law and, more generally, in the development of the entire English legal system.*

### KEYWORDS:

*Ecclesiastical courts; medieval England; writs of prohibition*

*SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'amministrazione della giustizia in Inghilterra tra il periodo anglosassone e la Conquista normanna: dall'unione alla separazione dei tribunali ecclesiastici da quelli regi – 3. I tribunali della Chiesa cattolica in Inghilterra a partire dalla Conquista normanna: 3.1. Una visione d'insieme; 3.2. Le singole Christian Courts: a) La giustizia del Papa; b) Le corti arcivescovili; c) Le corti vescovili; d) Le corti arcidiaconali distrettuali – 4. Il novero delle controversie appartenenti alla giurisdizione ecclesiastica: a) Giurisdizione ecclesiastica e controversie civili; b) Giurisdizione ecclesiastica e controversie penali; c) La sentenza emessa dai tribunali ecclesiastici e la sua esecuzione – 5. Il ridimensionamento della giurisdizione ecclesiastica nell'Inghilterra medievale: il sistema dei writs of prohibition – 6. Conclusioni.*

## *1. Introduzione*

*«La Chiesa in Inghilterra divenne parte integrante e vitale dell'ordine sociale e politico delle razze sassoniche, penetrandone la struttura e la vita: essa [...] dava leggi nei loro parlamenti; giudicava nei loro tribunali; ed essendo per tal guisa intimamente unita a tutta la vita pubblica ed all'ordine sociale del popolo, la Chiesa adempiva viepiù penetrevolmente ed uniformemente la sua spirituale missione nel guidare gli uomini a vita eterna»<sup>1</sup>.*

Con queste parole, nella seconda metà del XIX secolo, Henry Edward Manning, arcivescovo cattolico di Westminster, nel descrivere i rapporti tra Trono e Altare prima della Riforma Anglicana, evidenzia come la Chiesa di Roma abbia avuto un ruolo decisivo e penetrante nella vita economica, politica e sociale d'Inghilterra medievale. La vita quotidiana degli uomini e delle donne del Medioevo è influenzata e diretta dalla Chiesa attraverso precetti che incidono in maniera penetrante la sfera privata e sociale degli individui (laici, chierici o religiosi) la quale si trova in gran parte regolata da essi<sup>2</sup>. L'Inghilterra non rappresenta di certo un'eccezione rispetto a questo fenomeno posto che, per secoli, gli affari temporali e quelli spirituali si sono trovati uniti da un legame stretto ed inscindibile.

Questo stato di cose è dipeso essenzialmente da un duplice ordine di ragioni. La prima è da individuarsi certamente nella concezione medievale del

---

<sup>1</sup> HENRY EDWARD MANNING, *Il fatto e il da farsi dalla Chiesa Cattolica in Inghilterra. Ragionamento di Monsignor E. Manning*, Casaretti, Roma, 1864, p. 5.

<sup>2</sup> Cfr. CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ MACKENNA, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 87-88. Sul punto cfr. anche JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, *Anglo-american law and canon law. Canonical roots of the common law tradition*, Duncker & Humblot, Berlin, 1998, p. 35.

rapporto di sovraordinazione-subordinazione esistente tra le *res divinae* e le *res humanae*: poiché il potere spirituale deriva direttamente da Dio e il potere temporale vi deriva indirettamente, ne consegue non solo che il primo si rapporta al secondo come il superiore all'inferiore ma, anche, che spetta al Successore di Pietro conferire o revocare il potere ai governanti temporali<sup>3</sup>. In ragione di ciò, i Pontefici medievali si considerano come l'anello di congiunzione tra Dio, da cui derivava ogni potere politico, e tutte le altre istituzioni terrene, e ciò è sufficiente a giustificare una *potestas directa in temporalibus* della Chiesa negli affari terreni tale da estendersi anche alle questioni afferenti l'amministrazione degli Stati e al buon governo meramente temporale<sup>4</sup>. Una siffatta concezione del rapporto tra le *duae potestates* è motivo di tensione tra il papato e i sovrani temporali europei nel corso di tutta l'età medievale, e può considerarsi a tutti gli effetti, al di là delle questioni personali riguardanti Enrico VIII, la vera causa scatenante sottesa allo Scisma anglicano del XVI secolo<sup>5</sup>.

La presenza importante e pervasiva della Chiesa nella società medievale trova, tuttavia, un'ulteriore ragione giustificatrice da individuarsi nel fatto che, già a partire dal XII secolo, la Chiesa si presentava come un'istituzione più solida, efficiente, altamente organizzata oltre che culturalmente e giuridicamente più preparata rispetto all'organizzazione del potere civile alle cui inefficienze spesso si trova a dover sopperire.

Affinché la Chiesa medievale possa assolvere più efficacemente la propria missione anche a livello locale, si è andata affermando in Inghilterra, come del resto in tutta l'Europa, un'organizzazione ecclesiastica strutturata in province suddivise in diocesi le quali, a propria volta, sono suddivise in arcidiaconati,

---

<sup>3</sup> Cfr. ILARIA ZUANAZZI, *Tra spirituale e temporale: la laicità nel diritto canonico e nei diritti secolari*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, pp. 503-508; ALESSANDRO GHISALBERTI, *Roma antica nel Medioevo: mito, rappresentazioni, sopravvivenze nella "Respublica Christiana" dei secoli IX-XIII*, Vita e Pensiero, Milano, 2001, p. 356; DANIELA BIANCHINI JESURUM, *Considerazioni sul pensiero politico dell'Alighieri. Spunti di indagine in tema di laicità e di impegno politico dei cristiani*, in GERALDINA BONI, ERMINIA CAMASSA, PAOLO CAVANA, PASQUALE LILLO, VINCENZO TURCHI (a cura di), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 106-107; MARCO MARTINI, *Storia di due spade. Stato e Chiesa nei secoli*, Lulu.com, Raleigh, 2017, pp. 47-49; EGIDIO ROMANO, *Il potere della Chiesa*, Città Nuova, Roma, 2000, p. 261 ss.

<sup>4</sup> Cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 17.

<sup>5</sup> Cfr. MARIO FERRANTE, *Due matrimoni alle origini dello scisma anglicano?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 9, 2018, p. 18; ENRICO GALAVOTTI, *Storia dell'Inghilterra dai Normanni alla rivoluzione inglese (1066-1688)*, Lulu.com, Raleigh, 2016, p. 25; PIERPAOLO BAINI, *La Chiesa anglicana. Le sue origini*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2006, p. 6; RICHARD REX, *Henry VIII and the English Reformation*, St. Martin's Press, London, 2006, p. 1; ALBERT PLEYSIER, *Henry VIII and the Anabaptists*, University Press of America, Lanham, 2014, p. 37 ss.

decanati rurali e parrocchie.

In questo nuovo contesto organizzativo si inserisce anche la necessità di dare soluzione alle controversie insorte tra i fedeli come istanza connessa alla cura d'anime, attraverso l'istituzione di un certo numero di tribunali ecclesiastici a cui le parti fanno ricorso sempre più frequentemente<sup>6</sup> e alla cui analisi è dedicato il presente studio.

La giurisdizione delle *ecclesiastical courts* è particolarmente ampia non essendo limitata alle sole questioni di natura puramente spirituale o a quelle che vedono coinvolti il clero essendo, invece, in ragione del perseguimento della *salus animarum*, estesa anche alle controversie civili e penali coinvolgenti i laici. L'influenza e il prestigio acquisito dalle *spiritual courts* nel corso di oltre cinque secoli della storia giuridica inglese, e la loro indipendenza dal potere regio che hanno dato origine a tutti gli effetti a due sistemi giurisdizionali concorrenti tra loro, quello ecclesiastico e quello reale, sono stati, come meglio si vedrà nel prosieguo, tra i principali motivi ispiratori degli interventi normativi adottati dalla Corona inglese con la duplice finalità di arginare (direttamente) il potere di *ius dicere* delle *ecclesiastical courts* per affermare (indirettamente) la supremazia dello Stato rispetto alla Chiesa, intento che troverà piena realizzazione solo nel 1534 quando Enrico VIII, con l'*Act of Supremacy*, si proclama capo supremo della Chiesa d'Inghilterra sottraendone il governo al Romano Pontefice.

## 2. L'amministrazione della giustizia in Inghilterra tra il periodo anglosassone e la conquista normanna: dall'unione alla separazione dei tribunali ecclesiastici da quelli regi

Durante il periodo anglosassone (dalla fine del IX secolo alla seconda metà del XI secolo), in Inghilterra non esiste alcuna distinzione tra tribunali civili e tribunali ecclesiastici<sup>7</sup>. Anche sotto l'aspetto dell'esercizio della giurisdizione,

---

<sup>6</sup> Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, University of Chicago Press, Chicago, 2008, pp. 126-127.

<sup>7</sup> In proposito, ALISON REPPY, *The Ordinance of William the Conqueror (1072). Its implications in the modern law of succession*, in *Kentucky Law Journal*, 4, 1954, p. 524, parla di «*undivided jurisdiction*». Sul punto si vedano anche EUGENE M. HAERTLE, *The History of the Probate Court*, in *Marquette Law Review*, 4, 1962, p. 546; FREDERICK POLLOCK, FREDERIC WILLIAM MAITLAND, *The History of English law before the Time of Edward I*, Vol. I, 2° ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1898, p. 40; ROBERT MAUGHAM, *Outlines of the jurisdiction of all the courts in England and Wales, on, readings from Blackstone and other text-writers; altered according to the present law: comprising the courts of law and equity; bankruptcy and insolvency; the ecclesiastical and maritime courts; the courts of appeal, and the criminal courts; including the local and special courts*, Edmund Spettigue, London, 1838, pp. 75-77; EDWIN MAXEY, *The Ecclesiastical Jurisdiction in England*, in *Michigan Law Review*, 5, 1905, p. 360; GEORGE TUCKER, *Black-*

«the union between Church and State was complete and entire»<sup>8</sup> e le *county courts* (o *shire moot*) e le *hundred courts* (o *town moot*) esercitano una “*general jurisdiction*” tanto *in temporalibus* quanto *in spiritualibus*.

Il vescovo e il signore della contea (*alderman* o *earl*) presiedono congiuntamente e con eguale autorità e dignità le *county courts* istituite nelle *county town* (città capoluogo di contea) giudicando ogni genere di controversia di natura civile, penale o ecclesiastica coinvolgente sia chierici che laici. L'esecuzione della sentenza è curata da funzionari secolari spesso nominati dal Re e denominati “*sheriff of the county*”<sup>9</sup> i quali esercitano anche una funzione di

---

*stone's Commentaries. With notes of reference, to the Constitution and Laws, of the Federal Government of the United States; and of the Commonwealth of Virginia*, Vol. III, Birch & Smali, Philadelphia, 1803, p. 61; ARCHER M. WHITE, *Outlines of Legal History*, Swan, Sonneaschliir & Co., London, 1895, p. 33; JOHN ADOLPHUS, *The political State of the British Empire*, Vol. II, Cadell & Davies, London, 1818, pp. 429-431; HANNIS TAYLOR, *The origin and growth of the English Constitution. The making of the Constitution*, 3° ed., Part I, Houghton & Mifflin, Boston, 1892, p. 338; WALTER FARQUHAR HOOK, *A Church Dictionary*, 6° ed., E. H. Butler & Company, London, 1852, v. “*Consistory*”, p. 41; HENRY JOHN STEPHEN, *New Commentaries on the Laws of England*, Vol. III, Harper & Brothers, London, 1844, pp. 427-428.

<sup>8</sup> ALBERT THOMAS CARTER, *Outlines of English Legal History*, Butterworth & Company, London, 1899, p. 145.

<sup>9</sup> Cfr. WILLIAM BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England. A facsimile of the first edition of 1765-1769*, Vol. III, The University of Chicago Press, Chicago, 1979, pp. 61-62; FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, 2° Ed., Burt Franklin, New York, 1895, p. 384; MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 47; EUGENE M. HAERTLE, *The history of the Probate Court*, cit., p. 546; HAROLD JOSEPH BERMAN, *Law and Revolution, the Formation of the Western Legal Tradition*, Harvard University Press, Cambridge, 1983, p. 221; FREDERICK POLLOCK, FREDERIC WILLIAM MAITLAND, *The history of English law before the Time of Edward I*, cit., p. 40; WALTER LICHTENSTEIN, *Date of Separation of Ecclesiastical and Lay Jurisdiction in England*, in *Illinois Law Review*, 6, 1908-1909, p. 347; DAVID BREWSTER, *The Edinburgh Encyclopaedia*, Vol. VII, J. and E. Parker, Philadelphia, 1832, p. 142, v. “*Court*”; GEORGE JARVIS THOMPSON, *The development of the anglo-american judicial system*, in *Cornell Law Review*, 9, 1931, p. 12.; COLIN R. LOVELL, *The “reception” of defamation by the Common Law*, in *Vanderbilt Law Review*, 4, 1962, p. 1052; JOHN BAKER, *Introduction to English Legal History*, 5° ed., Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 9 e 136; FRANK ZINKEISEN, *The Anglo-Saxon Courts of Law*, in *Political Science Quarterly*, 1, 1895, p. 137; WILLIAM R. JONES, *The two laws in England: the later middle ages*, in *Journal of Church and State*, 1, 1969, p. 114 e 116; JOHN JAMES MCKECHNEY, *Separation of English Lay and Ecclesiastical Jurisdiction. Its antecedents and aftermath*, reperibile al seguente link [https://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=luc\\_theses](https://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=luc_theses), pp. 14, 26 e 29; THOMAS E. ATKINSON, *Brief History of English Testamentary Jurisdiction*, in *Missouri Law Review*, 8, 1943, p. 108; ALEXANDER ROBERTSON, *The Jurisdiction of Ecclesiastical Courts in England*, in *Law Magazine and Review*, 4, 1884, p. 404. Come afferma NEWMAN F. BAKER, *Benefit of Clergy. A Legal Anomaly*, in *Kentucky Law Journal*, 2, 1927, p. 87, «*In the administration of the law of the land ecclesiastical and secular officials worked hand in hand [...] during the Anglo-Saxon periods*». Al proposito si veda anche PETER D. JASON, *The Courts Christian in Medieval England*, in *The Catholic Lawyer*, 4, 1997, p. 351, il quale afferma che «*Before the late eleventh century, ecclesiastical jurisdiction was unlimited. The jurisdiction of the church comprised many different types of cases. These included: “(1) administration of the sacraments; (2) testaments; (3) benefices, including administration of church property, patronage of church offices, and ecclesiastical taxation in the form of tithes; (4) oaths, including pledges of faith; and (5) sins meriting ecclesiastical censures. [...] Consequently, the church’s jurisdiction was limitless.*»

supervisione sull'operato delle *county* e delle *hundred courts* per conto della Corona<sup>10</sup>.

Per quanto riguarda la distribuzione delle competenze in seno alle *county courts*, in linea generale, il vescovo e il signore della contea giudicano controverse afferenti a materie diverse: «*the ealdorman over cases involving breaches of the king's peace, the bishop or priest over infractions or the law of God*»); tuttavia, poiché in realtà molte delle violazioni di legge che ricadono sotto la competenza dell'*alderman* sono considerate anche infrazioni contro la *law of God*, la maggior parte delle controversie finiscono per ricadere sotto la competenza del vescovo ponendolo, di fatto, in una situazione di preminenza rispetto al signore della contea, il cui ruolo si riduce in definitiva a «*lent the sanction of the secular power to the decisions of the bishops*»<sup>11</sup>.

Come le *county courts* anche le *hundred courts*<sup>12</sup> che amministrano la giustizia nei vari distretti o villaggi (*hundreds*) in cui è suddivisa la contea sono composte da un laico, il delegato cittadino laico (*steward*) e dall'arcidiacono (o comunque da un delegato del vescovo o dell'arcidiacono) e da un *officier* (che poteva essere lo stesso sceriffo di contea o un suo delegato)<sup>13</sup>.

In base al principio secondo il quale «*Judicature is among the Anglo-Saxons purely a matter of local or self-government*», le *county courts* e le *hundred courts* si configurano come organi strettamente rappresentativi (*popular courts*) i cui componenti sono designati dai residenti della contea (o del distretto/villaggio). L'investitura dei giudici, dunque, trova derivazione diretta

---

*The jurisdiction of the church courts was not distinguishable from that of the King's courts*». Le *county courts* si riunivano due volte l'anno (maggio e ottobre) mentre le *hundred courts* tenevano udienze ogni quattro settimane (cfr. AUGUSTUS HENRY FRAZER LEFROY, *The Anglo-saxon Period of English Law* (I pt.), in *Yale Law Journal*, 4, 1917, p. 296; JOHN JAMES MCKECHNEY, *Separation of English Lay and Ecclesiastical Jurisdiction. Its antecedents and aftermath*, cit., pp. 26 -27).

<sup>10</sup> AUGUSTUS HENRY FRAZER LEFROY, *The Anglo-saxon period of English law* (I pt.), in *Yale Law Journal*, 4, 1917, pp. 296 – 297.

<sup>11</sup> Cfr. JOHN JAMES MCKECHNEY, *Separation of English Lay and Ecclesiastical Jurisdiction. Its antecedents and aftermath*, cit., pp. 14 e 29. Sul punto v. anche CHARLES OMAN, *England before the Norman Conquest*, Putnam, London, 1929, p. 367.

<sup>12</sup> JOHN JAMES MCKECHNEY, *Separation of English Lay and Ecclesiastical Jurisdiction. Its antecedents and aftermath*, cit., p. 26, le definisce «*a replica of the shire court on a smaller scale*».

<sup>13</sup> FREDERIC JESUP STIMSON, *Glossary of Technical Terms, Phrases, and Maxims of the Common Law*, Little, Brown and Company, Boston, 1881, p. 82; GEORGE CHARLES BRODRICK, *Political Studies*, C. Kegan Paul & Co, London, 1879, p. 456 ss; FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, 2° Ed., S. Sonnenschein & Co., New York, 1895, p. 385. Per quanto riguarda la suddivisione amministrativa della contea si veda la voce "*Hundred*" in AA. VV., *The Encyclopaedia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences and General Literature*, Vol. XII, The Henry G. Allen Company, Chicago, 1890, p. 360, e anche: JOHN JAMES MCKECHNEY, *Separation of English Lay and Ecclesiastical Jurisdiction. Its antecedents and aftermath*, cit., p. 27; THOMAS E. ATKINSON, *Brief History of English Testamentary Jurisdiction*, cit., p. 108.

dal popolo e non dal Re, a cui è attribuito, in alcuni specifici casi, il solo diritto di nomina dello sceriffo<sup>14</sup>.

La presenza del vescovo che siede nel tribunale di contea accanto a laici denota l'inesistenza, nel periodo anglosassone, di una netta separazione tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile che, oltre ad avere un significato morale, trova la sua principale ragione giustificatrice nel fatto che, spesso, il vescovo è l'unico membro del collegio che ha ricevuto una formazione giuridica sistematica permettendogli di conoscere ed applicare la legge in modo più immediato di quanto potesse fare il giudice laico privo di adeguata formazione giuridica<sup>15</sup>.

Il novero delle controversie che più spesso sono portate al cospetto di queste di queste corti spaziano da quelle di carattere ecclesiastico (eresia, stregoneria, riscossione delle decime; spergiuro; sacrilegio; questioni matrimoniali; disobbedienza ai parroci; ecc.) a quelle di carattere civile e penale (liti fondiarie; casi di morte violenta, furti di bestiame, ecc.). Tali controversie sono definite con sentenza contenente «*a mixture of secular and ecclesiastical sanctions*» tra le quali la pena capitale e la scomunica, nei casi più gravi, e le pene corporali o le sanzioni di carattere pecuniario nei casi meno gravi<sup>16</sup>. Le cause sono trattate seguendo un preciso ordine di precedenza: per prime le «*causes which related to the dues and immunities of the Church*», poi «*the fines and forfeitures belonging to the crown*» e, infine, le «*controversies of individuals*». Rispetto a questo ultime, la corte prima di giungere all'emissione della sentenza tenta la conciliazione tra le parti<sup>17</sup>.

La sentenza è emessa all'esito di un procedimento eminentemente consuetudinario e privo formalismi precisi. Le stesse udienze spesso sono celebrate all'aperto. La causa è decisa sulla base dei mezzi di prova forniti dalle parti tra i quali il giuramento e la presenza di un determinato numero di testimoni sono certamente i principali<sup>18</sup>. Soprattutto nel processo penale (ma talvolta anche in quello civile) si fa un ampio impiego dell'*ordeal* o *judicium Dei* (calvario), un mezzo di prova utilizzato dal collegio giudicante per la risoluzione dei casi incerti. L'*ordeal*, che può essere di due tipi "of fire" o "of water", consiste nel sottoporre l'accusato a prove fisicamente dolorose all'esito delle quali, se fos-

---

<sup>14</sup> Cfr. AUGUSTUS HENRY FRAZER LEFROY, *The anglo-saxon period of english law* (I pt.), cit., pp. 296 – 297.

<sup>15</sup> FRANK ZINKEISEN, *The Anglo-Saxon Courts of Law*, in *Political Science Quarterly*, 1, 1895, p. 140.

<sup>16</sup> AUGUSTUS HENRY FRAZER LEFROY, *The anglo-saxon period of english law* (II pt.), in *Yale Law Journal*, 5, 1917, pp. 388 e 390; FRANK ZINKEISEN, *The Anglo-Saxon Courts of Law*, cit., pp. 135 – 136.

<sup>17</sup> JOHN JAMES MCKECHNEY, *Separation of English Lay and Ecclesiastical Jurisdiction. Its antecedents and aftermath*, cit., pp. 26, 29-31.

<sup>18</sup> Cfr. AUGUSTUS HENRY e FRAZER LEFROY, *The anglo-saxon period of english law* (I pt.), cit., pp. 296 e 298-299.

se riuscito a resistere o a sopravvivere, sarebbe stato scagionato<sup>19</sup>.

Generalmente le sentenze emesse dalle *county courts* e dalle *hundred courts* non sono impugnabili<sup>20</sup>, tuttavia, è riconosciuto alle parti di poter ricorrere direttamente al Re solo in caso di diniego di giustizia dipendente da corruzione dei membri della corte di contea<sup>21</sup>. Il sovrano prima di intervenire può comunque inviare gli *sheriffs* per assumere informazioni sui fatti esercitando così il suo diritto di controllo sulla retta amministrazione della giustizia in tutto il Regno<sup>22</sup>. Eccettuata questa ipotesi, il ricorso diretto al Re è da escludersi in base al principio secondo il quale «[...] *the local courts should exercise their function [...] one shall carry his suit before the king unless justice has been refused him at home*»<sup>23</sup>.

Non è possibile neppure il ricorso diretto alla *county court* scavalcando la corte distrettuale. Anche questa regola però soffre la stessa eccezione che giustifica il ricorso diretto al Re: il diniego di giustizia da parte della *hundred court*. In quest'ultimo caso, qualora la corte distrettuale abbia negato di giudicare la controversia per almeno tre volte è riconosciuta alle parti il diritto di ricorrere alla *county court* per ottenere giustizia<sup>24</sup>.

Il descritto sistema di amministrazione della giustizia cambia radicalmente con la conquista normanna del 1066 la quale segna la nascita della seconda delle tradizioni giuridiche occidentali, la *common law*, attraverso l'adozione di una serie di misure legislative che determinano il superamento degli istituti giuridici preesistenti<sup>25</sup>.

Su questa scia si colloca sicuramente l'ordinanza emanata tra il 1070 e il 1076 con la quale Guglielmo I con lo scopo di riformare profondamente l'ordinamento giudiziario anglosassone<sup>26</sup>, prescrive che

---

<sup>19</sup> Cfr. AA. VV., *Living Age*, Vol XXXVIII, Littell & Co., Boston, 1882, p. 327; GEORGE RIPLEY, CHARLES A. DANA (edited by), *The new american encyclopaedia. A popular dictionary of general knowledge*, Vol. XII, D. Appleton & Co., New York, 1871, v. *Ordeal*, pp. 552-554; DAVID HUME, *A History of England from di earliest times to the revolution in 1688. New edition revisited and corrected by J. S. Brewer*, Harper & Brothers, New York, 1880, p. 75 ss.; JOHN JAMES MCKECHNEY, *Separation of English Lay and Ecclesiastical Jurisdiction. Its antecedents and aftermath*, cit., pp. 32-34.

<sup>20</sup> Cfr. AUGUSTUS HENRY FRAZER LEFROY, *The anglo-saxon period of english law (I pt.)*, cit., p. 297.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> FRANK ZINKEISEN, *The Anglo-Saxon Courts of Law*, cit., p. 134.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 135.

<sup>25</sup> Cfr. JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, *Anglo-american law and canon law. Canonical roots of the common law tradition*, cit., p. 11.

<sup>26</sup> EUGENE M. HAERTLE, *The history of the probate court*, cit., p. 546.

«*nullus episcopus vel archidiaconus de legibus episcopalibus amplius in hundret placita teneant, nec causam, quae ad regimen animarum pertinet, ad iudicium secularium hominum adducant, sed quicumque secundum episcopales leges de quacumque causa vel culpa interpellatus fuerit, ad locum, quem ad hoc episcopus elegerit vel nominaverit, veniat, ibique de causa vel culpa sua respondeat, et non secundum hundret, sed secundum canones et episcopales leges, rectum Deo et episcopo suo faciat*»<sup>27</sup>.

La stessa ordinanza prevede altresì una serie di sanzioni spirituali e temporali per colui che avesse violato la prescrizione appena riportata:

«*Si vero aliquis per superbiam elatus ad iustitiam episcopalem venire contempserit vel noluerit, vocetur semel, secundo, et tertio; quodsi nec sic ad emendationem venerit, excommunicetur; et si opus fuerit ad hoc vindicandum, fortitudo et iustitia regis vel vicecomitis adhibeatur*»<sup>28</sup>.

L'ordinanza regia è chiaramente diretta a realizzare una netta separazione tra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile<sup>29</sup> attraverso l'istituzione di appositi tribunali ecclesiastici (*Ecclesiastical* o *Christian Courts*) – distinti dalle corti regia (*Common-law courts* o *lay courts*) – i quali, secondo le intenzioni

---

<sup>27</sup> Il testo in latino dell'ordinanza è riportato in FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., pp. 465-466.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> Sul punto PETER D. JASON, *The Courts Christian in Medieval England*, cit., p. 341, così si esprime: «*In 1072, [...] God's business was to be separated from Caesar's*». In merito si vedano anche NOEL COX, *The influence of the common law on the decline of the ecclesiastical courts of the Church of England*, in *Rutgers Journal of Law and Religion*, 3(1), 2001-2002, ultimo accesso 21 dicembre 2021, p. 5; GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, *Scritti inediti di Gian Domenico Romagnosi*, Tipografia de' fratelli Bolis, Bergamo, 1862, p. 239; JANE SAYERS, *The Diplomatic of the Judicial Records of the Ecclesiastical Courts in England in the twelfth and thirteenth centuries*, in GIOVANNA NICOLAJ (a cura di), *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*. *Commission Internationale de Diplomatie, X Congresso Internazionale*, Scuola Vaticana Paleografia, Roma, 2004, p. 361; JOHN BAKER, *Introduction to English Legal History*, cit., p. 136; GEOFFREY D. FERGUSON, *The Development of Law during the Middle Ages, Especially in France and England*, in *Canadian Law Review*, 5, 1902, p. 251; EDUARD FISCHER, *English Constitution (trad. R. Jenery)*, Bosworth and Harrison, London, 1863, p. 276; ID., *Storia della Costituzione inglese tradotta dal tedesco sulla seconda edizione*, Vol. I, Corona e Caimi editore, Milano, 1869, p. 346; FRANKLIN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, in *Boston University Law Review*, 1, 1938, p. 102; ANTHONY HUGH MANCHESTER, *The Reform of the Ecclesiastical Courts*, in *American Journal of Legal History*, 1, 1966, pp. 52-53; ALEXANDER ROBERTSON, *The Jurisdiction of Ecclesiastical Courts in England*, cit., p. 404; EDWARD WAVEILL RIDGES, *Constitutional Law of England*, 5° ed., Stevens, London, 1934, p. 327; ALBERT THOMAS CARTER, *History of the English Courts*, 6° ed., Butterworth & Company, London, 1935, p. 143; JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, *Anglo-american law and canon law. Canonical roots of the common law tradition*, cit., p. 12.

del sovrano avrebbero dovuto esercitare una giurisdizione speciale limitata alle materie attinenti alla *salus animarum*<sup>30</sup>.

Se però, in apparenza, l'unico intento del Conquistatore è quello di istituzionalizzare una «*shared sovereignty*» tra Trono e Altare in materia giurisdizionale<sup>31</sup> vietando ai membri del clero di comporre le *county e le hundreds courts* e ai funzionari regi di partecipare in veste di giudici nelle corti ecclesiastiche, a ben vedere, il vero scopo dell'ordinanza è evidentemente quello di affermare il potere regio nei territori conquistati attraverso la limitazione di prerogative della Chiesa la quale, proprio nelle corti anglosassoni, come si è visto, esercita un'influenza decisiva se non addirittura esclusiva<sup>32</sup>.

Come si vedrà nel prosieguo tale intento non solo non riesce a Guglielmo I il quale, anzi, consegue l'effetto contrario poiché, proprio attraverso l'ordinanza citata, considerata come «*the foundation charter of the church courts*»<sup>33</sup> in Inghilterra, le corti ecclesiastiche acquistano sempre maggiore prestigio e sempre maggiori competenze ponendosi in netta competizione con le corti regie.

### 3. I tribunali della Chiesa cattolica in Inghilterra a partire dalla Conquista normanna

#### 3.1 Una visione d'insieme

L'ordinanza di Guglielmo I costituisce l'elemento causale e propulsore dello sviluppo di un ampio sistema di corti ecclesiastiche basato su un complesso e articolato riparto di competenza giurisdizionale che può essere descritto ricorrendo all'efficace immagine di una piramide al cui vertice è posto il Romano Pontefice, supremo legislatore e giudice della Chiesa universale al quale i fedeli possono ricorrere anche direttamente.

La decisione delle controversie deferite al Papa o dal medesimo avocate, è assunta da lui personalmente ovvero per il tramite di appositi delegati inviati dallo stesso in Inghilterra («*Papal audience courts*» o «*Court of Delegates*»).

---

<sup>30</sup> NOEL COX, *The influence of the common law on the decline of the ecclesiastical courts of the Church of England*, cit., p. 5.

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 6. Cfr. anche COLIN R. LOVELL, *The "reception" of defamation by the Common Law*, cit., p. 1054.

<sup>32</sup> In proposito, ALISON REPPY, *The Ordinance of William the Conqueror (1072). Its implications in the modern law of succession*, cit., p. 525, afferma che: «*He was determined, as a matter of policy, that in his dominions the Church should remain subordinate to the State*».

<sup>33</sup> COLIN MORRIS, *William I and the Church Courts*, in *The English Historical Review*, 82, 1967, pp. 449-450.

Sul gradino immediatamente inferiore di questa ideale piramide sono poste le due “*Provincial Courts of the Archbishop*”, l’una posta nella provincia meridionale dell’Inghilterra con sede a Canterbury (“*Court of Arches*”), l’altra nella provincia settentrionale con sede a York (“*Chancery Court of York*”). A capo di ciascuna delle due provincie è posto un arcivescovo ma, poiché la sede metropolitana di Canterbury è più antica e prestigiosa rispetto a quella di York, il primato di onore è riconosciuto all’Arcivescovo di Canterbury ponendosi così, di fatto, la chiesa inglese sotto la sua generale autorità. Le corti arcivescovili sono generalmente dei tribunali di terza istanza dinanzi ai quali è possibile impugnare le sentenze dei tribunali vescovili. Tuttavia, come si vedrà in seguito, in alcuni casi, essi giudicano anche in prima e seconda istanza.

Appena più in basso si trovavano, poi, le diciassette corti vescovili (“*Consistory Courts*”), istituite in ciascuna diocesi in cui sono suddivise le due provincie. Le corti vescovili sono dei tribunali di prima o di seconda istanza e, in tale ultima veste, dinanzi ad essi è possibile appellare le sentenze delle *Arche-deacon’s Courts*” che occupano il gradino più basso della piramide<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Sull’ appena descritta organizzazione delle *Ecclesiastical Courts*, cfr. PETER D. JASON, *The Courts Christian in Medieval England*, cit., p. 345; RICHARD H. HELMHOLZ, *Judges and trials in the english ecclesiastical courts*, in AA. Vv., *Judicial tribunals in England and Europe, 1200–1700. The trial in History* (edited by M. Mulholland, B. Pullan A. Pullan), Vol. I, Manchester University Press, Manchester, 2003, p. 103; THOMAS EDLYNE TOMLINS, *The Law Dictionary, defining and Interpreting the terms or words of art, and explaining the rise, progress, and present State of the english law*, Vol. I, C. and R. Baldwin, London, 1810, v. “*Courts Ecclesiastical, Curiae ecclesiasticae, Spiritual Courts*”; ARCHER M. WHITE, *Outlines of Legal History*, cit., pp. 33-34; ROBERT MAUGHAM, *Outlines of the jurisdiction of all the courts in England and Wales, on, readings from Blackstone and other text-writers; altered according to the present law: comprising the courts of law and equity; bankruptcy and insolvency; the ecclesiastical and maritime courts; the courts of appeal, and the criminal courts; including the local and special courts*, cit., pp. 79-81; MARGARET DEANESLY, *A History of the Medieval Church 590-1500*, 9° ed., Routledge, London, 1969, p. 177 ss.; GUIDO ZACHENI, *L’età moderna. Corso di storia della Chiesa*, Vol. III, Zanichelli, Cinisello Balsamo, 1995, p. 150; HENRY CHARLES COOTE, *Practice of the Ecclesiastical Courts with forms and tables of costs*, H. Butterworth, London, 1847, p. 103; ROBERT PHILLIMORE, *Ecclesiastical Law of the Church of England*, Vol. II, H. Sweet, London 1873, p. 1202; WILLIAM ENFIELD, *The new encyclopaedia, or, circle of knowledge and science, digested, in a concise & popular manner, in distinct treatises, elucidating not only the first principles of knowledge, for the instruction of youth, but embracing every modern discovery*, Vol. III, T. Tegg, London, 1809, pp. 262-264; MARIO FERRANTE, *L’apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., pp. 56-57; ALBERT THOMAS CARTER, *Outlines of English Legal History*, cit., pp. 146-147; ID., *History of the English Courts*, cit., p. 145; EDWARD WAVELL RIDGES, *Constitutional Law of England*, cit., p. 327; NOEL COX, *The influence of the common law on the decline of the ecclesiastical courts of the Church of England*, cit., p. 6; JOHN RAMSAY McCULLOCH, *A descriptive and statistical account of the British Empire: exhibiting its extent, physical capacities, population, industry, and civil and religious institutions*, Vol. II, Longman, Brown, Green and Longmans, London, 1847, p. 186 ss.; RONALD A. MARCHANT, *The Church Under the Law. Justice, Administration and Discipline in the Diocese of York 1560-1640*, Cambridge University Press, Cambridge, 1969, p. 12 ss.; EDWARD MUSCUTT, *The History and Power of Ecclesiastical Courts*, J. Snow, London, 1845, p. 411 ss.; EUGENE M. HAERTLE, *The history of the Probate Court*, cit., pp. 547- 548;

Quanto all'organizzazione interna delle corti ecclesiastiche, il relativo personale è composto prettamente da chierici esperti in diritto romano e in diritto canonico<sup>35</sup>.

Sebbene sia consentito alle parti di stare in giudizio personalmente<sup>36</sup>, esse sono generalmente assistite da esperti in diritto canonico ma anche in *common law*. In particolare, nei procedimenti non contenziosi, esse sono assistite da un *proctor* (procuratore/rappresentante)<sup>37</sup> e, in quelli contenziosi, da un *advocate*<sup>38</sup>. La stessa persona può agire sia in veste di *proctor* che in veste di *advocate*

---

CHARLES JR. DONAHUE, *What happened in the English legal system in the Fourteenth Century and why would anyone want to know*, cit., 3, 2010, p. 955; JULIAN VREKAJ, 'A marriage litigation in the Church Court': *lydgate's adaptation of chaucer's literary value in the temple of glass*, in *Humanities*, 1, 2021, pp. 6-7; JOSEPH CHITTY, *The practice of the law in all its departments; with a view of rights, injuries and remedies and as ameliorated by recent statutes, rules, and decisions. and the practice in arbitrations; before justices; in courts of common law; equity; ecclesiastical and spiritual; admiralty; and courts of appeal. With new practical forms. Intended as a mark and circuit companion*, Vol. II, Parte I, P. H. Nicklin & T. Johnson, London, 1834, p. 494; FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit, p. 460. Le corti vescovili erano diciassette perché tale era il numero delle diocesi in cui era geograficamente suddivisa l'Inghilterra a quel tempo: Canterbury, Carlisle, Chichester, Durham, Ely, Exeter, Hereford, Lincoln, London, Norwich, Rochester, Salisbury, Winchester, Worcester, York, Bath & Wells, Lichfield & Coventry. Le diciassette corti vescovili erano distribuite in due province ecclesiastiche quella di Canterbury e quella di York (così PETER D. JASON, *The Courts Christian in Medieval England*, cit., p. 345, nt. 47; PIERPAOLO BAINI, *La Chiesa anglicana. Le sue origini*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2006, p. 20, nt. 17; ALBERT H. OOSTERHOFF, *The discrete functions of Courts of probate and construction*, p. 7, reperibile al seguente link [https://www.welpartners.com/resources/WEL\\_Discrete\\_Functions\\_of\\_Courts\\_Oosterhoff\\_2016.pdf](https://www.welpartners.com/resources/WEL_Discrete_Functions_of_Courts_Oosterhoff_2016.pdf), ultimo accesso 20 novembre 2021; cfr. ancora CHARLES JR. DONAHUE, *What happened in the English legal system in the Fourteenth Century and why would anyone want to know*, cit., p. 954). Il sistema piramidale di cui si è appena dato conto è ben descritto anche da DENNIS J. LAMPING, *Sir Edward Coke: his Interpretation of "In Other Courts"*, reperibile al seguente link [web https://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2371&context=luc\\_diss](https://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2371&context=luc_diss), p. 19, ultimo accesso novembre 2021, il quale afferma: «*In England, every bishopric was divided into deaneries or archdeaoneries ruled over by an archdeacon. Appeals could be sent from the court of the archdeacon to the court of the bishop, and from the bishop's court to the court of the arches, and from there to the papal court at Rome*». Allo stesso modo LAUREN MARIE MARTIERE, *Ill-liver of her body: a legal examination of prostitution in late medieval greater London*, in [https://tigerprints.clemson.edu/all\\_theses/2333/](https://tigerprints.clemson.edu/all_theses/2333/), ultimo accesso 20 gennaio 2022, p. 78, la quale sottolinea anche che, in epoca medievale, il territorio della città di Londra, ad esempio, era in quattro arcidiaconati (London, Middlesex, Colchester, e Essex).

<sup>35</sup> Cfr. CHARLES JR. DONAHUE, *What happened in the English legal system in the Fourteenth Century and why would anyone want to know*, cit., p. 955.

<sup>36</sup> ROSCOE POUND, *Legal Profession in the Middle Ages*, in *Notre Dame Law Review*, 3, 1944, p. 231; ANTON-HERMANN CHROUST, *Legal Profession during the Middle Ages: the emergence of the english lawyer prior to 1400*, in *Notre Dame Law Review*, 4, 1956, p. 555.

<sup>37</sup> Sul significato del termine "Proctor" si veda v. "Proctor" in Wikisource ([https://en.wikisource.org/wiki/1911\\_Encyclop%C3%A6dia\\_Britannica/Proctor](https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Proctor), ultimo accesso 21 novembre 2021) e in *Encyclopædia Britannica* (<https://www.britannica.com/topic/proctor>, ultimo accesso 21 novembre 2021).

<sup>38</sup> Cfr. ALBERT H. OOSTERHOFF, *The discrete functions of Courts of probate and construction*, cit., p. 7.

della parte. In ogni caso, per lo svolgimento delle funzioni di rappresentanza ed assistenza dei contendenti è sempre necessario il rilascio di una procura ad opera della parte che può rilasciarla sia direttamente in udienza dinanzi al giudice, sia mediante un atto solenne (*proxy or power of attorney under seal*)<sup>39</sup>. In caso di indigenza, di minore età o di incapacità di una o di entrambe le parti lo stesso tribunale può assegnare ai litiganti un «[*legal*] *counsel [that] had to accept such an assignment under penalty of disbarment*»<sup>40</sup>.

L'esecuzione delle sentenze emesse dalle corti ecclesiastiche, anche dopo la Conquista normanna, è assicurata attraverso «*the assistance of the royal power*»<sup>41</sup>.

### 3.2 *Le singole Christian Courts*

#### a) La giustizia del Papa

Come si è anticipato al vertice del sistema giudiziario della Chiesa è posto il Romano Pontefice il quale amministra la giustizia attraverso due modalità.

Innanzitutto, il Papa può esercitare personalmente e direttamente da Roma la sua funzione giudicante. Fino alla fine del IX secolo, nell'esercizio di tale modalità di svolgimento delle sue funzioni giudiziarie, il Successore di Pietro è coadiuvato da sette giudici palatini (*iudices de clero*) che costituiscono i più alti funzionari del Palazzo Lateranense<sup>42</sup>. A partire dal X secolo, le funzioni di

---

<sup>39</sup> Cfr. ROSCOE POUND, *Legal Profession in the Middle Ages*, cit., p. 231; ANTON-HERMANN CHROUST, *Legal Profession during the Middle Ages: the emergence of the english lawyer prior to 1400*, cit., p. 556.

<sup>40</sup> ANTON-HERMANN CHROUST, *Legal Profession during the Middle Ages: the emergence of the english lawyer prior to 1400*, cit., p. 555.

<sup>41</sup> EDWIN MAXEY, *The Ecclesiastical Jurisdiction in England*, cit., p. 360. In proposito cfr. anche EDUARD FISHEL, *English Constitution*, cit., p. 280.

<sup>42</sup> Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., p. 128. I giudici palatini formavano un organo collegiale con funzioni amministrative composto da sette membri: *primicerius*, *secundicerius*, *primus defensor*, *arcarius*, *sacellarius*, *nomenclator*, *protoscriniarius*. Al Primicerio e al Secondicerio apparteneva il governo della Cancelleria e della Segreteria di Stato nonché la sovrintendenza degli altri ufficiali. L'Arcario era il tesoriere del Papa e riscuoteva e custodiva il denaro pubblico. Il Saccellario era il pagatore delle milizie e dei salariati del Governo e il distributore delle elemosine. Il Protoscriniario era il responsabile degli archivi. Il Primicerio dei Difensori era il capo degli avvocati e patrocinatori delle cause delle chiese, dei poveri, dei luoghi pii, ecc. Il Nomenclatore aveva il compito di chiamare e nominare gli invitati alla mensa del Papa nei giorni solenni, di introdurre nelle adunanze conciliari coloro che dovevano essere ascoltati dal Papa, di ricevere le domande d'udienza dirette al Papa. Per approfondimenti sulla figura dei giudici palatini si vedano FRIEDRICH KEMPF, *Storia della Chiesa. Il primo Medioevo. Progressivo distacco da Bisanzio – L'epoca carolingia gli ottoni e la Riforma gregoriana VIII-XII secolo*, Vol. IV, Jaca Book, Milano, 1978, p. 363 ss.; DARIO INTERRULLO, «Decus Urbis». Un'altra prospettiva sui «Mirabilia» di Roma e le origini del decoro urbano (secoli XII-XV), in *Quaderni storici*, 1, 2020, pp.

questo collegio di funzionari papali sono assunte dal *Cancellarius Sacri Palatii* il quale redige gli atti pontifici e dirige il personale della (seppur ancora embrionale) cancelleria papale destinato alla risoluzione di questioni giudiziarie, e formato da notai, ufficiali e archivisti che si occupano di smistare le petizioni, tenere e aggiornare i registri papali e di individuare precedenti giurisprudenziali sulla base dei quali risolvere le controversie portate all'attenzione del Papa<sup>43</sup>. Almeno fino alla metà dell'XI secolo, tuttavia, non esiste ancora un vero e proprio organo giurisdizionale delegato dal Pontefice alla risoluzione delle controversie al medesimo deferite o dal medesimo avocate<sup>44</sup>.

Data la sempre più crescente mole di controversie che il Pontefice è chiamato a giudicare, a cavallo tra la prima e la seconda metà dell'XI secolo, Leone IX avvia una riforma del sinodo conferendo al medesimo anche funzioni legislative e giudiziarie. Il sinodo è periodicamente convocato (annualmente o semestralmente) affinché coadiuvi il Pontefice che lo presiede quale supremo giudice nel decidere le controversie di cui il Papa è investito<sup>45</sup>.

Anche questa soluzione, però, si dimostra ben presto inadeguata rispetto al numero di *petentes* che si rivolgono al Papa. Poiché le istanze dirette al Romano Pontefice possono giungere da qualsiasi fedele anche in prima istanza e provenire da qualsiasi parte della cristianità le cause non possono più essere trattate con cadenza annuale o semestrale ma occorre individuare una soluzione più istituzionalizzata rimettendo personalmente al Papa solo le decisioni di maggiore importanza per la Chiesa.

In attuazione di questo intento di velocizzazione dei tempi della giustizia, Urbano II, da un lato, «*began to add a few legal advisers to the [papal] household*» per trattare quotidianamente le questioni legali di minore importanza e, dall'altro, rafforza il ruolo dei cardinali i quali riuniti in concistoro (che gradualmente

---

169 -170; GIUSEPPE BRUNENGO, *I primi Papi-Re e l'ultimo dei Re longobardi*, Civiltà Cattolica, Roma, 1864, pp. 65- 65, nt. 2; ALBERTO TORRESANI, *Storia della Chiesa. Dalla comunità di Gerusalemme a papa Francesco*, Ares, Milano, 2018, spec. il capitolo XII, § d).

<sup>43</sup> Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., pp. 127- 128; ALBERTO TORRESANI, *Storia della Chiesa. Dalla comunità di Gerusalemme a papa Francesco*, cit., spec. il capitolo XII, § d).

<sup>44</sup> Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., p. 128.

<sup>45</sup> *Ibidem*. I decreti sinodali promulgati dai Pontefici in questo periodo storico erano diretti soprattutto a combattere il concubinato dei presbiteri, la simonia, il nicolaismo, le investiture laiche del clero (cfr. FERDINAND GREGOROVIVUS, *Storia della città di Roma nel medio evo dal secolo V al XVI*, Vol. IV, G. Antonelli, Venezia, 1873, p. 37; JOHANNES BAPTIST ALZOG, *Storia universale della chiesa*, Vol. II, P. Giannini, Napoli, 1856, p. 629; ISIDORO CARINI, *Le lettere e i regesti de Papi in ordine al loro primato. Discorso letto all'Accademia di Religione Cattolica*, Tipografia Monaldi, Roma, 1885, p. 92, nt. 1; ERNESTO BUONAIUTI, *Storia del Cristianesimo: Evo medio*, Vol. II, Corbaccio, Milano, 1943, p. 315).

prende posto del sinodo) lo consigliano quotidianamente sui temi di maggiore urgenza e importanza per la Chiesa universale<sup>46</sup>. Tra questi ultimi rientrano certamente le questioni di carattere politico-amministrativo, quelle legate al governo dello Stato della Chiesa o alla fede ma anche la convocazione del Concilio, la fondazione e soppressione di diocesi, il conferimento del pallio, le controversie matrimoniali tra case regnanti, le liti concernenti beni ecclesiastici, il conferimento di ordini o benedizioni, l'elezione dei vescovi, i limiti della giurisdizione episcopale, il diritto di sepoltura, la subordinazione dei piccoli monasteri alle grandi organizzazioni monastiche, il rigetto di appellazioni abusive alla curia e le controversie aventi ad oggetto i cosiddetti peccati riservati (quali l'adulterio) dai cui si può essere assolti solo mediante l'intervento pontificio<sup>47</sup>.

La soluzione individuata da Urbano II è ulteriormente perfezionata nel XII secolo da Anastasio IV il quale, al fine di assicurare celerità nella risoluzione delle questioni giudiziarie che giungono al Papa, stabilisce che alcune questioni (soprattutto quelle istruttorie) non siano trattate nel concistoro *in pleno* ma in apposite commissioni cardinalizie più ristrette le cui decisioni sono poi confermate dal Papa nel concistoro in seduta plenaria<sup>48</sup>.

La seconda modalità di esercizio del potere giurisdizionale da parte del Sommo Pontefice è l'invio di appositi delegati (*Papal Judges delegates*).

Il Pontefice (soprattutto a partire da Pasquale II) esercita tale modalità di svolgimento del potere giudiziario al di fuori dell'*Urbe* o inviando *in loco* una commissione concistoriale ristretta, o delegando giudici scelti tra il clero locale residenti nei luoghi dov'è sorta la controversia secondo il principio «*actor sequitur forum rei*»<sup>49</sup> i quali sono incaricati di istruire e decidere i processi su delega papale o, infine, inviando penitenzieri autorizzati ad assolvere i fedeli dai peccati riservati<sup>50</sup>. La delegazione avviene mediante il rilascio di lettere di

---

<sup>46</sup> Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., pp. 128 -129.

<sup>47</sup> Cfr. JUAN MARÍA LABOA, *La storia dei Papi: Tra il regno di Dio e le passioni terrene* (trad. Antonio Tombolini, Emanuela Villa e Anna Serralunga), Jaca Book, Milano, 2007, p. 158; JÜRGEN SYDOW, Il «Concistorium» dopo lo Scisma del 1130, in *Rivista di Storia della Chiesa*, 9, 1955, pp. 170, 173 – 175; MASSIMO MONTANARI, *Storia medievale*, Laterza, Bari, 2015, p. 223 ss.; ANNA SAMMASSIMO, *L'affermazione del Collegio Cardinalizio tra l'XI ed il XIII secolo*, in *Vergentis*, 3, 2016, pp. 85 e 87; ID., *De iure condendo: una lex propria per il collegio cardinalizio?*, in *Jus*, 2, 2013, p. 298 nt. 51.

<sup>48</sup> Cfr. JÜRGEN SYDOW, Il «Concistorium» dopo lo Scisma del 1130, cit., p. 168; JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., p. 131.

<sup>49</sup> PETER HERDE, *La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo e nell'Età Moderna e le lettere di giustizia della Cancelleria Apostolica*, in GIOVANNA NICOLAJ (a cura di), *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*. *Commission Internationale de Diplomatie, X Congresso Internazionale*, cit., p. 30.

<sup>50</sup> Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., p. 136; MASSIMO MONTANARI, *Storia medievale*, cit., p. 223 ss.

giustizia papale (o rescritti di delegazione) redatti dalla Cancelleria pontificia. Solitamente, la decisione del delegato pontificio è inappellabile in quanto nelle lettere di giustizia è contenuta la clausola “*appellatione remota cessante*”<sup>51</sup>.

## b) Le corti arcivescovili

Immediatamente dopo il Romano Pontefice, la massima autorità ecclesiastica locale in Inghilterra è rappresentata dall’arcivescovo di Canterbury posto a capo della provincia meridionale dell’Inghilterra e dall’arcivescovo di York posto a capo della provincia settentrionale.

In ciascuna delle due province è istituita una “*Provincial Court of the Archbishop*” denominata *Court of Arches* nella provincia di Canterbury e *Chancery Court of York* nella provincia di York. Le due corti arcivescovili rappresentano le «*highest ecclesiastical court[s] within the realm*» e le loro decisioni possono essere impugnate solo dinanzi al Romano Pontefice<sup>52</sup>. In queste corti, la giustizia è amministrata a nome dall’arcivescovo da un *Commissary-General*<sup>53</sup> o *Dean of the Arches*<sup>54</sup> in qualità di *surrogate* cioè di delegato del Metropolita<sup>55</sup>.

Quanto all’organizzazione interna, i tribunali provinciali sono strutturati in sezioni.

La Corte arcivescovile di Canterbury è suddivisa in cinque sezioni (*The Court of the Official Principal; The Court of Audience; The Prerogative Court; The Court of Peculiars; The Court of Faculties*)<sup>56</sup> mentre la Corte di York in due sezioni (*The Chancery Court* e *The Prerogative Court*)<sup>57</sup>.

---

<sup>51</sup> PETER HERDE, *La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo e nell’Età Moderna e le lettere di giustizia della Cancelleria Apostolica*, cit., pp. 26 e 28 – 29.

<sup>52</sup> FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., p. 108; ALBERT THOMAS CARTER, *Outlines of English Legal History*, cit., pp. 146 -147; HENRY JOHN STEPHEN, *New Commentaries on the Laws of England*, cit., p. 431; HANNIS TAYLOR, *The origin and growth of the English Constitution. The making of the Constitution*, cit., p. 341; JAMES S. HART JR, *The Rule of Law, 1603-1660: Crowns, Courts and Judges*, Routledge, London, 2014, p. 32; BRIAN R. OUTHWAITE, *The rise and fall of the English Ecclesiastical Courts, 1500–1860*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 4.

<sup>53</sup> PATTI A. MILLS, *The wages of sin: the financial operations of a Medieval Church Court*, in *The Accounting Historians Notebook*, 1, 1984, p. 24, col. 1.

<sup>54</sup> HENRY CONSETT, *The practice of the spiritual or ecclesiastical courts. To which is added. A brief discourse of the structure and manner of forming the libel or declaration*, W. Battersby, London, 1700, p. 4; FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., p. 460.

<sup>55</sup> Sull’istituto della *surrogation* nell’ambito delle corti ecclesiastiche v. ROBERT PHILLIMORE, *Ecclesiastical Law of the Church of England*, cit., pp. 1191 -1192.

<sup>56</sup> ALBERT THOMAS CARTER, *History of the English Courts*, cit., pp. 143-144; ID., *Outlines of English Legal History*, cit., p. 148.

<sup>57</sup> *Ibidem*.

Comune ad entrambe le corti è la *Consistory Court of the Archbishop* denominata *Court of the Official Principal* nell'arcidiocesi di Canterbury e *Chancery Court* in quella di York. Poiché l'Arcivescovo «*led a dual existence, as a diocesan bishop and as a head of his province*»<sup>58</sup>, questa sezione della corte arcivescovile svolge una duplice tipologia di funzioni. *In primis*, la corte provinciale agisce quale giudice di prima istanza sia per le controversie insorte nell'ambito del territorio della stessa arcidiocesi come tale immediatamente soggetto alla giurisdizione del metropolita quale ordinario del luogo, sia per le cause di particolare complessità e importanza che i giudici inferiori ritengono di dover deferire al giudizio dell'arcivescovo mediante una *letter of request*. In secondo luogo la corte arcivescovile svolge la funzione di giudice di seconda istanza (o anche di terza istanza) confermando o riformando le sentenze e i decreti che le corti vescovili istituite presso le diocesi suffraganee appartenenti alla provincia emettono in prima o in seconda istanza<sup>59</sup>.

Altra sezione comune ad entrambe le corti provinciali è la *Prerogative Court* competente a dirimere le controversie di natura testamentaria in tre casi: quando il valore dei beni oggetto di lasciti è superiore a “*five pounds*”; quando i beni si trovano in due o più diocesi; quando, infine, il testatore è un vesco-

---

<sup>58</sup> RONALD A. MARCHANT, *The Church Under the Law. Justice, Administration and Discipline in the Diocese of York 1560-1640*, cit., p. 12.

<sup>59</sup> Cfr. FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., pp. 109-111; ALBERT THOMAS CARTER, *Outlines of English Legal History*, cit., p. 148; CHARLES JR. DONAHUE, *Roman Canon Law in the Medieval English Church: Stubbs vs. Maitland Re-examined After 75 Years in the Light of Some Records from the Church Courts*, in *Michigan Law Review*, 4, 1974, pp. 656-657; FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., p. 460; HERBERT BROOM, EDWARD A. HADLEY, *Commentaries on the laws of England*, Vol. III, W. Maxwell & son, London, 1869, p. 443; ROBERT PHILLIMORE, *Ecclesiastical Law of the Church of England*, cit., p. 1202; JOSEPH CHITTY, *The practice of the law in all its departments; with a view of rights, injuries and remedies and as ameliorated by recent statutes, rules, and decisions . and the practice in arbitrations; before justices; in courts of common law; equity; ecclesiastical and spiritual; admiralty; and courts of appeal. With new practical forms. Intended as a court and circuit companion*, cit., pp. 495-498; JOHN ADOLPHUS, *The political state of the British Empire*, cit., p. 434; GEORGE TUCKER, *Blackstone's Commentaries. With notes of reference, to the Constitution and Laws, of the Federal Government of the United States; and of the Commonwealth of Virginia*, cit., p. 65; EDWARD WAVELL RIDGES, *Constitutional Law of England*, cit., p. 328; THOMAS STEPHEN, *The Book of the Constitution of Great Britain*, Glasgow, Blackie & Son, 1835, p. 162; EDWARD CHITTY, *The commercial and general lawyer. A plain and practical exposition of the law of England in all its departments with a more particular consideration of those branches which relate to commerce, trade and manufactures*, 2° ed., R. Macdonald, London, 1839, p. 1034; JOHN JANE SMITH WHARTON, *A manual for articulated clerks; containing courses of study as well in common law, conveyancing, equity, bankruptcy, criminal law, and book-keeping, as in constitutional, ecclesiastical, colonial and international laws, and medical jurisprudence; a digest of all the examination questions, with the new statutes, general rules, forms of articles of clerkship, notices, affidavits, etc., and a list of the proper stamps and fees : being a comprehensive guide to their successful examination, admission and practice as attornies and solicitors of the superior courts*, 7° ed., Butterworths, London, 1854, p. 400.

vo<sup>60</sup>. In tali casi, il tribunale metropolitano gode della “*special prerogative*” di conoscere sin dal primo grado tali controversie<sup>61</sup>.

Oltre a queste due *sections*, presso la sola Corte provinciale di Canterbury sono istituite altre tre sezioni specializzate, la prima della quali è la *Court of Faculties*.

Tale sezione presieduta da un delegato dell'arcivescovo chiamato *Master of the faculties* opera per entrambe le province svolgendo funzioni non contenziose (*voluntary jurisdiction*) quali, ad esempio, il rilascio di dispense speciali o di licenze in materia matrimoniale (come l'omissione delle previe pubblicazioni), l'emanazione di provvedimenti che determinano le modalità di sepoltura dei defunti, ecc.<sup>62</sup>.

Un'ulteriore sezione della *Court of Arches* è la *Court of Audience* nella quale il metropolita tratta direttamente e in prima persona senza l'intermediazione di delegati le controversie giudiziarie più importanti e delicate<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> Cfr. MICHAEL J. QUIN, *An Examination of the grounds upon which the ecclesiastical and real property commissioners and a committee of the House of Commons, have proposed the abolition of the local courts of testamentary jurisdiction*, 2° ed., J. Ridgway, London, 1834, pp. 4-5; ARCHER M. WHITE, *Outlines of Legal History*, cit., p. 34; FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., p. 110; HENRY CONSETT, *The practice of the spiritual or ecclesiastical courts. To which is added. A brief discourse of the structure and manner of forming the libel or declaration*, cit., p. 9; FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., p. 462; THOMAS STEPHEN, *The Book of the Constitution of Great Britain*, cit., pp. 162-163; THOMAS GWYNNE, *The Law Relating to the Duties on Probates and Letters of Administration in England, and inventories of personal of moveable estates in Scotland, and on legacies and succession in Great Britain; also the rules and practice of the legacy duty office in London, and correct copies of the forms used in the department with instructions for filling them up*, London, 1834, p. 5; WILLIAM SHEPPARD, *The Touchstone of Common Assurances: Or, A Plain and Familiar of the common assurances, or conveyances of the kingdom*, Vol. I, Saunders and Benning, New York, 1808, p. 499; EDWARD CHITTY, *The commercial and general lawyer. A plain and practical exposition of the law of England in all its departments with a more particular consideration of those branches which relate to commerce, trade and manufactures*, cit., pp. 1034-1034; YOSHIIHIKO OKABE, *The life of a Mariner in Eighteenth-Century Bristol: a case study of higher-value probate inventories*, reperibile in [http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ\\_society/dp/1318.pdf](http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/1318.pdf), ultimo accesso 20 dicembre 2021, pp. 3-4; EDWARD WAVELL RIDGES, *Constitutional Law of England*, cit., p. 328.

<sup>61</sup> Cfr. GEORGE TUCKER, *Blackstone's Commentaries. With notes of reference, to the Constitution and Laws, of the Federal Government of the United States; and of the Commonwealth of Virginia*, cit., p. 65.

<sup>62</sup> Cfr. FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., p. 461; FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., p. 109; JOHN JANE SMITH WHARTON, *A manual for articulated clerks; containing courses of study as well in common law, conveyancing, equity, bankruptcy, criminal law, and book-keeping, as in constitutional, ecclesiastical, colonial and international laws, and medical jurisprudence; a digest of all the examination questions, with the new statutes, general rules, forms of articles of clerkship, notices, affidavits, etc., and a list of the proper stamps and fees : being a comprehensive guide to their successful examination, admission and practice as attornies and solicitors of the superior courts*, cit., pp. 401-402.

<sup>63</sup> Cfr. FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., pp. 461-462; EDWARD WAVELL RIDGES, *Constitutional Law of England*, cit., p. 329; ALBERT THOMAS CARTER, *Outlines of English Legal History*, cit., p. 148.

L'ultima sezione specializzata della corte di Canterbury è la *Court of Peculiars* competente a decidere sin dal primo grado le controversie insorte nell'ambito di parrocchie territorialmente appartenenti ad altre diocesi le quali però, sulla base di particolari privilegi, sono esenti dalla giurisdizione del vescovo diocesano e immediatamente e direttamente soggette a quella dell'Arcivescovo<sup>64</sup>. Ciò avviene, per esempio, per le tredici parrocchie della città di Londra rispetto alle quali sussisteva la giurisdizione originaria della corte di Canterbury e non quella del vescovo di Londra<sup>65</sup>.

### c) Le corti vescovili

Fino alla metà del XII secolo anche i vescovi si servono dei sinodi diocesani per affrontare le questioni giudiziarie più complicate che si presentano in seno alla diocesi. Con l'accrescersi del numero di *petitions* che giungono ai vescovi e agli arcivescovi, anche a livello locale, l'autorità ecclesiastica inizia a servirsi di delegati denominati *bishops' officials*<sup>66</sup>. È solo a partire dal XIII secolo, però, che in Inghilterra, anche a livello diocesano, iniziano a sorgere istituzioni permanenti denominate *Bishops' Consistory Courts* (o *officialities*) presiedute da un *Official principal* o *Chancellor* (in genere il vicario generale) alle quali il vescovo delega il compito di amministrare la giustizia in proprio nome<sup>67</sup>. L'*Official principal* è a tutti gli effetti «*the judicial alter ego of the bishop*»<sup>68</sup> ed esercita quale suo delegato *the bishop's ordinary jurisdiction*<sup>69</sup>.

---

<sup>64</sup> EDUARD FISCHEL, *English Constitution*, cit., pp. 277-278; FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., p. 109; GEORGE TUCKER, *Blackstone's Commentaries. With notes of reference, to the Constitution and Laws, of the Federal Government of the United States; and of the Commonwealth of Virginia*, cit., p. 65; ARCHER M. WHITE, *Outlines of Legal History*, cit., p. 33; THOMAS STEPHEN, *The Book of the Constitution of Great Britain*, cit., p. 162.

<sup>65</sup> Cfr. v. "Arches Court of", in WALTER FARQUHAR HOOK, *A Church Dictionary*, cit., p. 43; FRANKLIN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., p. 110; EDWARD WAVELL RIDGES, *Constitutional Law of England*, cit., p. 330; ALBERT THOMAS CARTER, *Outlines of English Legal History*, cit., p. 148.

<sup>66</sup> Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., pp. 139 e 142.

<sup>67</sup> FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., p. 462; EDUARD FISCHEL, *English Constitution*, cit., p. 277; HENRY WILLIAM CRIPPS, *Practical treatise on the law relating to the Church and clergy*, 8° ed., S. Sweet, London, 1937, p. 143; CHARLES JR. DONAHUDE, *The Ecclesiastical Courts. Introduction*, in WILFRIED HARTMANN, KENNETH PENNINGTON (edited by), *The history of courts and procedure in medieval canon law*, Catholic University of America Press, Washington, 2016, pp. 247-299.

<sup>68</sup> Cfr. ALEXANDER MCGREGOR, *Religion, Doctrine and Ecclesiastical Courts*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 13, 2011, p. 335.

<sup>69</sup> JAMES A. BRUNDAGE, *The Cambridge Faculty of Canon Law and the Ecclesiastical Courts of Ely*, in PATRICK ZUTSHI (a cura di), *Medieval Cambridge: Essays on the Pre-reformation University*, Boydell Press, Cambridge 1993, p. 31; EDUARD FISCHEL, *Storia della Costituzione inglese tradotta dal*

Nell'esercizio di tale potere delegato l'*Official principal* è coadiuvato da ulteriori giudici denominati *commissary judges* i quali esercitano tre tipologie di funzioni: si occupano di decidere le controversie più semplici lasciando quelle più complicate all'*Official principal*; svolgono e dirigono l'istruttoria nel caso di acquisizione di prove fuori udienza; esercitano le funzioni dell'*Official principal* nel caso di sua assenza o impedimento. Tra i *commissary judges* spicca la figura del *corrector* incaricato di trattare i casi di natura penale o disciplinare ma non il contenzioso civile affidato invece all'*Official principal*<sup>70</sup>.

Tra il personale delle corti vescovili è contemplata anche l'istituzione della figura del *registrar* che soprintende alla redazione degli atti processuali avvalendosi degli *scribes* dando così effettività al canone 38 del IV Concilio Lateranense che impone la forma scritta per tutti gli atti del giudizio<sup>71</sup>. Il personale della corte vescovile è completato poi dalla figura degli *apparitors* a cui è affidato il compito di notificare gli atti giudiziari assicurandosi che «*reluctant defendants to appear to answer complaints against them*»<sup>72</sup>.

Talvolta anche i tribunali diocesani – soprattutto quelli istituiti presso le diocesi di grandi dimensioni – sono suddivisi in sezioni.

In alcune *episcopal courts* sono istituite apposite sezioni denominate *Courts of episcopal commissaries* con a capo un *commissarius foraneus* nominato dal vescovo per dirimere alcune controversie esercitando gli stessi poteri dell'arcidiacono. Il *commissarius foraneus*, tuttavia, non è dotato di una competenza generale in quanto la funzione di *ius dicere* a lui affidata è limitata o dal punto di vista geografico potendo essere esercitata solo in una determinata area della diocesi o dal punto di vista della natura della controversia potendo il vescovo limitare l'esercizio della sua funzione giurisdizionale a particolari controversie preventivamente determinate. In ogni caso, le sentenze emesse dalle *Courts of episcopal commissaries* sono direttamente appellabili dinanzi alle corti provinciali e non dinanzi al vescovo<sup>73</sup>.

Un'ulteriore sezione della corte vescovile è la *Court of Discipline* composta da cinque membri con a capo il vicario generale in rappresentanza del vescovo diocesano avente competenza disciplinare potendo giudicare, in tal

---

Tedesco sulla seconda edizione, cit., p. 348.

<sup>70</sup> Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., p. 146.

<sup>71</sup> Cfr. EUGENE M. HEARTLE, *The history of the probate court*, cit., p. 549; JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., pp. 147 – 148.

<sup>72</sup> Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., pp. 148- 149.

<sup>73</sup> Cfr. FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., p. 463; cfr. FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., p. 108.

senso, le controversie riguardanti i chierici che abbiano infranto la legge canonica o creato scandalo nella comunità dei fedeli<sup>74</sup>.

Il tribunale vescovile agisce in duplice veste: quale giudice di prima istanza esercitando una “*general jurisdiction*” nell’ambito del territorio diocesano soggetto alla giurisdizione del vescovo e quale giudice di appello competente a decidere le impugnazioni interposte avverso le sentenze emesse dalle corti arcidiaconali distrettuali<sup>75</sup>. Le sentenze emesse dal vescovo sia in primo che in secondo grado possono essere a propria volta impugnate dinanzi al tribunale arcivescovile della provincia a cui appartiene territorialmente la diocesi<sup>76</sup>.

d) Le corti arcidiaconali distrettuali

Così come le province ecclesiastiche sono suddivise in diocesi anche queste ultime sono suddivise in distretti (denominati arcidiaconati) a capo dei quali è posto, sotto l’autorità del vescovo diocesano e dal medesimo nominato, un prelato locale, l’arcidiacono minore (così denominato in contrapposizione all’arcidiacono magno residente presso la sede episcopale urbana posto a capo del capitolo della cattedrale), a cui è affidato il compito di coadiuvare il vescovo nel governo della diocesi<sup>77</sup>.

In particolare, come diretta specificazione dell’obbligo di visitare periodi-

---

<sup>74</sup> EDUARD FISCHER, *English Constitution*, cit., p. 278.

<sup>75</sup> Cfr. FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., p. 463; ROBERT PHILLIMORE, *Ecclesiastical Law of the Church of England*, cit., p. 1202; GEOFFREY RUDOLPH ELTON, *The Tudor Constitution. Documents and commentary*, Cambridge University Press, Cambridge, 1982, p. 220; FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., p. 108.

<sup>76</sup> Cfr. EDUARD FISCHER, *English Constitution*, cit., p. 278; GEORGE TUCKER, *Blackstone's Commentaries. With notes of reference, to the Constitution and Laws, of the Federal Government of the United States; and of the Commonwealth of Virginia*, cit., p. 64; ARCHER M. WHITE, *Outlines of Legal History*, cit., p. 33; JOHN JANE SMITH WHARTON, *A manual for articulated clerks; containing courses of study as well in common law, conveyancing, equity, bankruptcy, criminal law, and book-keeping, as in constitutional, ecclesiastical, colonial and international laws, and medical jurisprudence; a digest of all the examination questions, with the new statutes, general rules, forms of articles of clerkship, notices, affidavits, etc., and a list of the proper stamps and fees: being a comprehensive guide to their successful examination, admission and practice as attorneys and solicitors of the superior courts*, cit., 400; JOSEPH CHITTY, *The practice of the law in all its departments; with a view of rights, injuries, and remedies and as ameliorated by recent statutes, rules, and decisions and the practice in arbitrations; before justices; in courts of common law; equity; ecclesiastical and spiritual; admiralty; and courts of appeal. With new practical forms. Intended as a court and circuit companion*, cit., p. 495.

<sup>77</sup> Cfr. PAOLO CHOI IN-GAG, *Vicario episcopale e vicario foraneo*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2003, p. 30; PIETRO VERMIGLIOLI, *Lezioni di diritto canonico esposte secondo l'ordine dei titoli delle di Gregorio IX*, Tipografia Baduel, Perugia, 1835, p. 228; VINCENZO BO, *Storia della parrocchia. Il travaglio della crescita (sec. XII-XIV)*, Vol. III, EDB, Bologna, 1988, p. 172; GAETANO MORONI ROMANO, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Vol. II, v. *Arcidiacono*, Tipografia Emiliana, Venezia, 1840, p. 316; WALTER FARQUHAR HOOK, *A Church Dictionary*, cit, v. *Archdeacon*, p. 41.

camente, in virtù del suo ufficio, la circoscrizione diocesana posta sotto la sua autorità<sup>78</sup>, l'arcidiacono ha il compito di salvaguardare i diritti, le prerogative e gli interessi del vescovo, nonché di vigilare sulla condotta morale del clero e del popolo residente nel distretto diocesano a lui affidato<sup>79</sup>. In ragione dello svolgimento di questa delicata funzione l'arcidiacono rappresenta non solo “*the bishop's eye*”<sup>80</sup> o “*oculus episcopi*”<sup>81</sup> ma è anche una figura «*constantly peripatetic*» dovendosi spostare continuamente nel territorio dell'arcidiaconato per risolvere varie questioni attinenti al governo della diocesi tra le quali spicca quella di dirimere le controversie riguardanti chierici e laici<sup>82</sup>.

L'esercizio del potere giurisdizionale dell'arcidiacono ha carattere delegato in quanto è esercitato sulla base di una delega rilasciata dal vescovo della diocesi<sup>83</sup>. L'arcidiacono può esercitare la propria funzione giudicante personalmente oppure, soprattutto nei casi di *non-resident archdeacon*, gli è anche consentito di subdelegare le proprie funzioni ad un altro soggetto denominato *official* o *commissary*<sup>84</sup>.

---

<sup>78</sup> Cfr. VINCENZO BO, *Storia della parrocchia. Il travaglio della crescita (sec. XII-XIV)*, cit., p. 173; GIAMPIETRO CASIRAGHI, *L'arcidiacono della Chiesa torinese nella valle della Stura di Demonte*, in SIMONE BALOSSINO, GIAN BATTISTA GARBARINO (a cura di), *L'organizzazione ecclesiastica nel tempo di san Guido. Istituzioni e territorio nel secolo XI. Atti del convegno di Acqui Terme (17 e 18 settembre 2004)*, Impressioni Grafiche, Acqui Terme, 2007, p. 200.

<sup>79</sup> Cfr. BRIAN R. OUTWAITE, *The rise and fall of the English Ecclesiastical Courts, 1500–1860*, cit., p. 2.

<sup>80</sup> Cfr. RICHARD BURN, *Ecclesiastical Law*, Vol. 1, London, 1763, p. 69.

<sup>81</sup> FRANKLIN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., p. 108; JOHN ADOLPHUS, *The political state of the British Empire*, cit., p. 432; FRANCESCO MERCANTI, *Compendio di Diritto Canonico con illustrazioni storico-dogmatiche*, Vol. I, Prato, 1832, p. 192.

<sup>82</sup> JAMES S. HART JR., *The Rule of Law, 1603-1660: Crowns, Courts and Judges*, cit., p. 34.

<sup>83</sup> Cfr. EDUARD FISCHER, *English Constitution*, cit., p. 277; Id., *Storia della Costituzione inglese tradotta dal tedesco sulla seconda edizione*, cit., p. 347. Sulla suddivisione delle diocesi in arcidiaconati cfr. WILLIAM EDWARD TATE, *The parish chest. A study of the records of parochial administration in England*, 3° ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1969, p. 144; PAOLO CHOI IN-GAG, *Vicario episcopale e vicario foraneo*, cit., p. 30; GIANLUCA RABINO, *Ipsa Episcopus iudex: ritorno alla tradizione canonica?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 26, 2017, pp. 17 e 25; PIETRO VERMIGLIOLI, *Lezioni di diritto canonico esposte secondo l'ordine dei titoli delle di Gregorio IX*, cit., p. 228.

<sup>84</sup> Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Cambridge Faculty of Canon Law and the Ecclesiastical Courts of Ely*, cit., p. 24; LEONARD BACON, *The genesis of the New England Churches*, Bedford, 1874, p. 77; GEORGE PUNCHARD, *A View of Congregationalism. Its principles and doctrines: the testimony of ecclesiastical history in its favor, its practice and its advantages*, J. Jewett, New York, 1844, p. 210; HENRY JOHN STEPHEN, *New Commentaries on the Laws of England*, cit., p. 430; ROBERT MAUGHAM, *Outlines of the jurisdiction of all the courts in England and Wales, on, readings from Blackstone and other text-writers; altered according to the present law: comprising the courts of law and equity; bankruptcy and insolvency; the ecclesiastical and maritime courts; the courts of appeal, and the criminal courts; including the local and special courts*, cit., p. 79; ORBY SHIPLEY, *A glossary of ecclesiastical terms*, Ribingtons, London, 1872, p. 141, v. *Court, Archdeacon's*; JOSEPH CHITTY, *The practice of the law in all its departments; with*

*Ratione materie*, non vi è alcuna differenza tra le controversie devolute alla decisione dell'arcidiacono e quelle devolute alla giurisdizione del vescovo. La corte arcidiaconale distrettuale così come (anche) la corte vescovile è un tribunale di prima istanza<sup>85</sup>. Il tribunale distrettuale esercita una competenza giurisdizionale generale e concorrente con quella del tribunale diocesano nel conoscere le cause in primo grado<sup>86</sup> e, in ragione di ciò, il criterio di individuazione del giudice è la comune volontà delle parti a cui è rimessa la scelta di adire la corte arcidiaconale o direttamente la corte vescovile<sup>87</sup>.

Le sentenze emesse dall'arcidiacono sono appellabili solo dinanzi alla *Bishops' Consistory Court* non essendo ammesso il ricorso *per saltum* alla corte arcivescovile eccezion fatta per il caso in cui l'arcidiacono che ha emesso la sentenza appartenga al territorio soggetto direttamente alla giurisdizione dell'arcivescovo<sup>88</sup>.

---

*a view of rights, injuries, and remedies, and as ameliorated by recent statutes, rules, and decisions and the practice in arbitrations; before justices; in courts of common law; equity; ecclesiastical and spiritual; admiralty; and courts of appeal. With new practical forms. Intended as a court and circuit companion, cit., p. 495; DAVID BREWSTER, The Edinburgh Encyclopaedia, cit., p. 143, v. "Court"; GIAMPIETRO CASIRAGHI, L'arcidiacono della Chiesa torinese nella valle della Stura di Demonte, cit., p. 201.*

<sup>85</sup> Cfr. FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., p. 464; ARCHER M. WHITE, *Outlines of Legal History*, cit., p. 33; JOHN JANE SMITH WHARTON, *A manual for articulated clerks; containing courses of study as well in common law, conveyancing, equity, bankruptcy, criminal law, and book-keeping, as in constitutional, ecclesiastical, colonial and international laws, and medical jurisprudence; a digest of all the examination questions, with the new statutes, general rules, forms of articles of clerkship, notices, affidavits, etc., and a list of the proper stamps and fees: being a comprehensive guide to their successful examination, admission and practice as attornies and solicitors of the superior courts*, cit., p. 400.

<sup>86</sup> Cfr. GEORGE TUCKER, *Blackstone's Commentaries. With notes of reference, to the Constitution and Laws, of the Federal Government of the United States; and of the Commonwealth of Virginia*, cit., p. 64; ROBERT PHILLIMORE, *Ecclesiastical Law of the Church of England*, cit., p. 1202; RONALD A. MARCHANT, *The Church Under the Law. Justice, Administration and Discipline in the Diocese of York 1560-1640*, cit., p. 13; THOMAS STEPHEN, *The book of the Constitution of Great Britain*, cit., p. 162; JOHN JANE SMITH WHARTON, *A manual for articulated clerks; containing courses of study as well in common law, conveyancing, equity, bankruptcy, criminal law, and book-keeping, as in constitutional, ecclesiastical, colonial and international laws, and medical jurisprudence; a digest of all the examination questions, with the new statutes, general rules, forms of articles of clerkship, notices, affidavits, etc., and a list of the proper stamps and fees: being a comprehensive guide to their successful examination, admission and practice as attornies and solicitors of the superior courts*, cit., p. 400; HANNIS TAYLOR, *The origin and growth of the English Constitution. The making of the Constitution*, cit., p. 341; JOSEPH CHITTY, *The practice of the law in all its departments; with a view of rights, injuries, and remedies, and as ameliorated by recent statutes, rules, and decisions and the practice in arbitrations; before justices; in courts of common law; equity; ecclesiastical and spiritual; admiralty; and courts of appeal. With new practical forms. Intended as a court and circuit companion*, cit., p. 495; JOHN ADOLPHUS, *The political state of the British Empire*, cit., p. 432.

<sup>87</sup> Cfr. EDUARD FISCHER, *English Constitution*, cit., p. 277; ID., *Storia della Costituzione inglese tradotta dal tedesco sulla seconda edizione*, cit., p. 348.

<sup>88</sup> Cfr. EDUARD FISCHER, *English Constitution*, cit., p. 278; ROBERT PHILLIMORE, *Ecclesiastical Law*

#### 4. Il novero delle controversie appartenenti alla giurisdizione ecclesiastica

In relazione al novero delle controversie che possono essere decise dai tribunali ecclesiastici, l'espressione *regimen animarum* impiegata nell'ordinanza di Guglielmo I potrebbe indurre in errore se non correttamente interpretata alla luce del contesto storico-giuridico nel quale si colloca il citato provvedimento regio. Nel Medioevo, infatti, l'influenza dalla Chiesa è tale da investire ogni aspetto della vita politica e sociale con conseguente difficoltà di porre una definita linea di demarcazione tra la religione e le altre componenti della coscienza medievale. È proprio in base a questa constatazione che va individuata la causa efficiente dell'estensione della giurisdizione ecclesiastica medievale la quale non è limitata materialmente alle sole "moral offences"<sup>89</sup> ma è tale da estendersi *ratione spiritualibus* anche in *temporalibus rebus* investendo tanto le controversie insorte tra i chierici quanto quelle che riguardano i laici<sup>90</sup>.

L'indeterminatezza dell'espressione cause "*quae ad regimen animarum pertinent*" che nelle intenzioni del Conquistatore avrebbe dovuto porre un argine alla giurisdizione della Chiesa, finisce, invece, non solo col rafforzare l'autorità dei tribunali spirituali<sup>91</sup> ma addirittura col creare un'ampia giurisdizione ecclesiastica, autonoma e concorrente con quella regia. L'ordinanza di Guglielmo I, dunque, non solo non porta affatto all'auspicato superamento del sistema giudiziario vigente prima della Conquista normanna ma costituisce addirittura la base legislativa che legittimerà il dominio della «*court structure of the Anglo-Saxons [...] for more than two centuries after the Norman Conquest in 1066*»<sup>92</sup>.

Per quanto riguarda, più nello specifico, l'ampiezza della giurisdizione delle *christian courts* nell'Inghilterra medievale, oltre alla giurisdizione esclusiva civile e penale sui chierici (*privilegium fori*), su quanto è attinente

---

of the Church of England, cit., p. 1202; GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, *Scritti inediti di Gian Domenico Romagnosi*, cit., p. 240.

<sup>89</sup> NOEL COX, *The influence of the common law on the decline of the ecclesiastical courts of the Church of England*, cit., p. 5.

<sup>90</sup> Cfr. MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., p. 47. In proposito, molto significative sono le parole di GEORGE B. FLAHIFF, *The writ of prohibition to Court Christian in the Thirteenth Century*, in *Mediaeval Studies*, 6, 1944, p. 261: «[...] between purely spiritual and purely temporal lay a borderland that was shadowy and ill-defined».

<sup>91</sup> Cfr. WALTER LICHTENSTEIN, *Date of Separation of Ecclesiastical and Lay Jurisdiction in England*, cit., p. 349. In proposito ALBERT THOMAS CARTER, *Outlines of English Legal History*, cit., p. 146, sottolinea che l'effetto principale dell'ordinanza di Guglielmo il Conquistatore è stato quello di: «[...] develop the machinery of ecclesiastical judicature».

<sup>92</sup> Cfr. GEORGE JARVIS THOMPSON, *The development of the anglo-american judicial system*, cit., p. 11.

all'organizzazione ecclesiastica, all'ordinazione del clero, alla riduzione allo stato laicale dei sacerdoti, alla consacrazione episcopale, alla riscossione delle decime, alle questioni liturgiche e a quelle legate all'edilizia di culto, ai beni ecclesiastici, all'istituzione dei benefici (*advowson*)<sup>93</sup>, i tribunali della Chiesa, in ragione dello «*spiritual welfare of all Christians*»<sup>94</sup>, grazie all'interpretazione estensiva ad opera dei canonisti della clausola contenuta nella ordinanza di Guglielmo I, giudicano anche una vasta gamma di controversie civili e penali che, in qualche misura, hanno una connessione (diretta o indiretta) con la religione e che vedono coinvolti i laici ed, anzi, sono da questi ultimi addirittura preferiti alle corti regie per la celerità del procedimento, la professionalità dei giudici e la maggiore convenienza economica<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> HARRY POTTER, *Law, Liberty and the Constitution: A Brief History of the Common Law*, Boydell Press, Woodbridge, 2015, p. 52 ss.; FREDERICK POLLOCK, FREDERIC WILLIAM MAITLAND, *The history of English law before the time of Edward I*, cit., pp. 125-127 e 130; MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., p. 50 ss.; EUGENE M. HAERTLE, *The history of the Probate Court*, cit., p. 548; JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, *Anglo-american law and canon law. Canonical roots of the common law tradition*, cit., pp. 38-39.

<sup>94</sup> Cfr. DAVID K. MILLON, *Ecclesiastical jurisdiction in medieval England*, in *University of Illinois Law Review*, 3, 1984, p. 621.

<sup>95</sup> PETER D. JASON, *The Courts Christian in Medieval England*, cit., p. 352; MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., p. 48; EUGENE M. HAERTLE, *The history of the probate court*, cit., p. 548; ROBERT E. RODES, *Secular cases in the Church Courts. A historical survey*, in *Catholic Lawyer*, 4, 1988-1989, p. 304; EDWARD PETER STRINGHAM, TODD J. ZYWICKI, *Rivalry and superior dispatch: an analysis of competing courts in medieval and early modern England*, in *Public Choice*, 147, 2011, p. 508; FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., p. 417. Sull'ampiezza della giurisdizione ecclesiastica v. anche CHARLES JR. DONAHUE, *What happened in the English legal system in the Fourteenth Century and why would anyone want to know*, cit., p. 954; PATTI A. MILLS, *The wages of sin: the financial operations of a Medieval Church Court*, cit., p. 24, col. 1; EDWARD CHITTY, *The commercial and general lawyer. A plain and practical exposition of the law of England in all its departments with a more particular consideration of those branches which relate to commerce, trade and manufactures*, cit., pp. 1025-1032; ALBERT THOMAS CARTER, *Outlines of English Legal History*, cit., pp. 149- 153; RICHARD H. HELMHOLZ, *Roman canon law in Reformation England*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, p. 21; SILVIA FERRERI, *Il linguaggio giuridico inglese*, in AA. VV., *Europa e linguaggi giuridici* (a cura di BARBARA POZZO, MARINA TIMOTEO), Giuffrè, Milano, 2008, p. 262; MASSIMO GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust "interni" con finalità parasuccessorie*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 81; STEVEN POPE, *Sanctuary. The legal institution in England*, in *University of Puget Sound Law Review*, 10, 1987, p. 687, nt. 42. Per queste ragioni come afferma MARIA ISABEL CAPLAZI, *The interconnection between law and christianity in Medieval England*, reperibile al seguente link web <https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1125&context=younghistorians>, ultimo accesso 20 dicembre 2021, p. 5, a «*the [...] ecclesiastical court rivaled the royal courts*». Negli stessi termini si esprime il già citato STEWEN POPE, *Sanctuary. The legal institution in England*, in *University of Puget Sound Law Review*, 10, 1987, p. 693, ma anche FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., pp. 111 -130; HERBERT BROOM, EDWARD A. HADLEY, *Commentaries on the Laws of England*, cit., pp. 440-442; JOSEPH CHITTY, *The practice of the law in all its departments; with a view of rights, injuries, and remedies, and as ameliorated by recent statutes, rules, and decisions and the practice in arbitrations; before justices; in courts of common law; equity; ecclesiastical and spiritual; admiralty; and courts of appeal. With new practical forms. Intended as a court and circuit*

## a) Giurisdizione ecclesiastica e controversie civili

In materia civile, la citata connessione può sussistere, innanzitutto, in ragione dei sacramenti. Così i tribunali ecclesiastici rivendicano l'esclusiva giurisdizione in materia matrimoniale (*primary matrimonial jurisdiction*) e quindi sulle controversie relative alla validità del vincolo e alla separazione dei coniugi (*divorce from bed-and-board*), al *maritagium*<sup>96</sup>, alla dote e, poiché dal matrimonio nasce la famiglia, sono attratte alla giurisdizione ecclesiastica anche le dispute concernenti i beni mobili formanti il patrimonio familiare e le questioni attinenti alla legittimità e alla legittimazione dei figli<sup>97</sup>. Devono, inoltre, ritenersi riservate al foro ecclesiastico le questioni relative alle do-

---

*companion*, cit., pp. 455-481. Sul punto significativo è quanto afferma altresì HENRY A. JEFFERIES, *The Church Courts of Armagh on the Eve of the Reformation*, in *Seanchas Ardmhacha: Journal of the Armagh Diocesan Historical Society*, 2, 1993, p. 4: «The church courts claimed competence in all matters concerning faith and morals, a very wide remit indeed. The courts dealt with all manners of failings among the clergy, including non-residence, negligence and any moral faults. They were also concerned with the fabric of church buildings, the state of graveyards and the condition of church ornaments. They acted against anyone withholding lawful revenues from the church. They investigated claims to possession of church revenues or presentations to parish benefices. Sacrilege, immorality, assaults on spouses and clerics, and failure to attend Mass might be punished by the church courts. All matrimonial matters fell within their jurisdiction, as did the correction of all sexual sins [...]. Questions of illegitimacy, accusations of slander and defamation, and the upholding of oaths were also dealt with by the ecclesiastical courts. Finally, all testamentary matters, including the granting of probate, lay within the prerogative of the church courts. It may be seen that the jurisdiction of the church courts was very extensive. It related to many aspects of people's lives, including the most intimate. It was founded on the premise that the church courts functioned in a Christian society which was committed to Christian values».

<sup>96</sup> Nel medioevo, il termine *maritagium*, in Scozia denominata anche *marketa*, indicava istituti e consuetudini varie, tra cui: la costituzione pubblica di fondi dotali per fanciulle poco abbienti che intendessero contrarre matrimonio; la tassa pagata dal vassallo al signore per ottenere il consenso al matrimonio; il tributo che i servi della gleba, i vassalli o i sudditi pagavano al signore in occasione del matrimonio suo o di un suo figlio; la tassa che si doveva pagare al signore se si voleva sposare una donna appartenente ad altra signoria (*foris moritagium*). Per maggiori approfondimenti v. ILARIO NIUTTA, *Saggio sulla storia del diritto di famiglia*, Tipografia Rocco, Napoli, 1871, p. 27 ss.

<sup>97</sup> Cfr. MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., p. 54; FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., pp. 420-425; SILVIA FERRERI, *Il linguaggio giuridico inglese*, cit., p. 262, nt. 7; NOEL COX, *The influence of the common law on the decline of the ecclesiastical courts of the Church of England*, cit., p. 5; EUGENE M. HAERTLE, *The history of the Probate Court*, cit., p. 548; FREDERICK POLLOCK, FREDERIC WILLIAM MAITLAND, *The history of English law before the Time of Edward I*, cit., p. 127; RICHARD H. HELMHOLZ, *Judges and trials in the english ecclesiastical courts*, cit., p. 102; ID., *Canonical remedies in medieval marriage law: the contributions of legal practice founding*, in *University of St. Thomas Law Journal*, 647, 2003, p. 648; THOMAS MCSWEENEY, *Magna Carta, Civil Law, and Canon Law*, in DANIEL BARSTOW MAGRAW, ANDREA MARTÍNEZ, ROY E. BROWNELL, *Magna Carta and the Rule of Law*, American Bar Association, Chicago, 2014, p. 302; AUDREY B. DAVIDSON, ROBERT B. EKELUND JR., *The medieval church and rents from marriage market regulations*, in *Journal of Economic Behavior & Organization*, 32, 1977, pp. 217-218.

nazioni a titolo di carità (*in alms*)<sup>98</sup> e quelle di diritto successorio<sup>99</sup>. Peraltro, proprio nella materia successoria, la Chiesa assume un ruolo decisivo in Inghilterra in quanto è ad essa che si attribuisce l'introduzione del testamento<sup>100</sup>.

La Chiesa, infatti, è riuscita ad introdurre la consuetudine di disporre per testamento dei beni mobili (c.d. *personal property*) tanto corporali (*choses o things in possession*) quanto immateriali (*choses o things in action*), quali ad esempio i crediti<sup>101</sup>. In particolare, i tribunali ecclesiastici rivendicano la giurisdizione sulle controversie relative alla *personal property* in base alla presunzione (relativa) secondo la quale i lasciti testamentari aventi ad oggetto "*movable goods and chattels*" sono fatti *in alms*, cioè *in pios usus*<sup>102</sup>. Per questa ragione, nel Medioevo, destinare lasciti testamentari alla Chiesa è considerato un dovere religioso al punto che chi fosse morto intestato non avrebbe potuto,

---

<sup>98</sup> Cfr. MICHAEL M. SHEEHAN, *Marriage, Family, and Law in Medieval Europe. Collected Studies*, University of Toronto Press, Toronto, 1996, p. 5; CHARLES P. SHERMAN, *A brief history of medieval roman canon law in England*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 3, 1920, p. 234.

<sup>99</sup> NOEL COX, *The influence of the common law on the decline of the ecclesiastical courts of the Church of England*, cit., p. 5; THOMAS E. ATKINSON, *Brief History of English Testamentary Jurisdiction*, cit., p. 116; FREDERICK POLLOCK, FREDERIC WILLIAM MAITLAND, *The history of English law before the Time of Edward I*, cit., p. 128; RICHARD H. HELMHOLZ, *Judges and trials in the english ecclesiastical courts*, cit., p. 102; DAVID K. MILLON, *Ecclesiastical jurisdiction in medieval England*, cit., p. 621; FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., pp. 425 ss; R. FRANCESCHELLI, *Il "trust" nel diritto inglese*, Cedam, Padova 1935, p. 57; ROBERT E. RODES, *Secular cases in the Church Courts. A historical survey*, cit., p. 305; EDWARD PETER STRINGHAM, TODD J. ZYWICKI, *Rivalry and superior dispatch: an analysis of competing courts in medieval and early modern England*, cit., p. 506; THOMAS MCSWEENEY, *Magna Carta, Civil Law, and Canon Law*, cit., p. 302; RICHARD H. HELMHOLZ, *Debt claims and probate jurisdiction in historical perspective*, in *American Journal of Legal History*, 23, 1979, p. 68 ss. CORDELIA BEATTIE, *Married women's wills: probate, property, and piety in later Medieval England*, in *Law and History Review*, 1, 2019, p. 31, definisce la giurisdizione ecclesiastica medievale in materia successoria come «*primary probate jurisdiction*».

<sup>100</sup> Cfr. MASSIMO GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust "interni" con finalità parasuccessorie*, cit., p. 83; MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., p. 55; ALBERT H. OOSTERHOFF, *The discrete functions of Courts of probate and construction*, cit., p. 6.

<sup>101</sup> Cfr. EUGENE M. HAERTLE, *The history of the probate court*, cit., p. 546; ROWENA E. ARCHER, BRIAN E. FERME, *Testamentary procedure with special reference to the executrix*, in *Reading Medieval Studies*, 15, 1989, p. 6. Sulla definizione di "*personal property*" v. MARIO SERIO, *Property (Diritto Inglese)*, in ROBERTO CONTI (a cura di), *La proprietà e i diritti reali minori: beni, limiti, tutela nazionale e sovranazionale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 157, il quale sottolinea anche che «*Il cuore della natura dei beni ascrivibili alla personal property [...] è che la loro tutela si realizza [...] mediante un'azione di carattere personale e relativo, con lo scopo non recuperatorio o restitutorio del bene oggetto del diritto ma compensativo della perdita o diminuzione patrimoniale...*». Allo stesso modo SAVERIO BARTOLI, DANIELE MURITANO, *Le clausole dei trust interni*, Utet, Milano, 2008, p. 160, nt. 5.

<sup>102</sup> Così MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., pp. 54-55; JAMES FINDLEY, *The debate over nonlawyer probate judges: a historical perspective*, in *Alabama Law Review*, 61, 2010, p. 1149; THOMAS E. ATKINSON, *Brief History of English Testamentary Jurisdiction*, cit., p. 108. L'espressione "*movable goods and chattels*" sta ad indicare i beni mobili [cfr. SILVIA FERRERI, *Il linguaggio giuridico inglese*, cit., p. 273].

di norma, ricevere i sacramenti o essere sepolto in chiesa o nel cimitero<sup>103</sup>.

Le *ecclesiastical courts* non hanno, invece, alcuna competenza a conoscere delle controversie relative alla *real property* (diritti reali immobiliari) le quali sono demandate alla cognizione delle *lay courts* in ragione del fatto che, nel sistema feudale, la proprietà delle terre appartiene esclusivamente al sovrano che la concede ai feudatari (*tenants*) solo in godimento. Questi ultimi, essendo semplicemente dei concessionari terrieri, non possono disporre per testamento dei beni immobili ma unicamente dei beni mobili<sup>104</sup>.

Ancora in materia successoria, i tribunali ecclesiastici, oltre a sovrintendere alla redazione degli inventari dei beni del testatore al fine di assicurare che tutti i cespiti ereditari siano adeguatamente valutati ed attribuiti ai beneficiari nel rispetto delle sue volontà<sup>105</sup>, acquisiscono anche competenza esclusiva in

---

<sup>103</sup> In proposito molto efficacemente EPHRAÏM CHAMBERS, v. *Intestato*, in *Dizionario universale delle arti e delle scienze*, Vol. IV, G. Pasquali, Venezia, 1749, p. 617, afferma: «coloro che morivano intestati, venivano riputati infami e maledetti [...] perché i Canonici di diversi Concili ingiungevano ad ognuno di lasciare una parte dei suoi beni [...] alla Chiesa, per salute dell'anima sua, che colui il quale aveva trascurato di fare testamento, e di lasciare alla Chiesa questo legato, riputavasi avere abbandonata ed arrischiata. Diversi Concili imposero ai sacerdoti di sollecitare le persone moribonde ad essere cortesi e caritatevoli verso le Chiese, e ciò si faceva con tanta serietà ed insistenza che venivano negate l'assoluzione e la Comunione a quelli che non si lasciavano persuadere [...] e si negava [...] egualmente la sepoltura cristiana». Allo stesso modo anche EUGENE M. HAERTLE, *The history of the Probate Court*, cit., pp. 546 ss., il quale sottolinea che «*The Church had a definite interest in the goods of a deceased. The religious belief of the time required that at least a part of his property be devoted to the good of his soul. Thus, the Church Courts assumed jurisdiction over dead men's goods*» nonché ROWENA E. ARCHER, BRIAN E. FERME, *Testamentary procedure with special reference to the executrix*, cit., p. 11, secondo i quali «*The fact was that to die intestate, unless death was sudden, was generally to die unconfessed and thus there was a real sense that to die intestate was a disgrace*».

<sup>104</sup> MASSIMO GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust "interni" con finalità parasuccessorie*, cit., p. 92 ss.; Cfr. SAVERIO BARTOLI, DANIELE MURITANO, *Le clausole dei trusts interni*, cit., p. 160 nt. 5; EUGENE M. HAERTLE, *The history of the Probate Court*, cit., p. 546; FILIPPO VALGUERNERA, *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, 2° ed., Torino 2013, p. 21. La *real property*, a differenza della *personal property*, era assistita da un'azione recuperatoria (cfr. CARLO CASTRONOVO, SALVATORE MAZZAMUTO, *Manuale di diritto privato europeo*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 2007, p. 4).

<sup>105</sup> Si veda, in proposito, la tesi di dottorato di ROBERT A. WOOD, *Life and Death: A Study of the Wills and Testaments of Men and Women in London and Bury St. Edmunds in the late Fourteenth and early Fifteenth Centuries*, p. 22. Il documento è reperibile al seguente link [https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/16689770/Wood\\_RA\\_PhD\\_2013hollowayphd.pdf.pdf](https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/16689770/Wood_RA_PhD_2013hollowayphd.pdf.pdf), ultimo accesso 20 novembre 2021. Per quanto riguarda l'individuazione del tribunale ecclesiastico a cui demandare la decisione della controversia di natura testamentaria lo stesso Autore afferma (pp. 23-24) che l'investitura della *christian court* avveniva sostanzialmente sulla base di due criteri istituiti anche al fine di evitare eventuali conflitti di competenza tra tribunali ecclesiastici: i) il valore dei beni e/o delle proprietà lasciate dal defunto; il luogo in cui si trovava il lascito testamentario. In particolare: «If the deceased held goods and property in one archdeaconry, the will was proved in the Archdeacon's Court. However, if goods and property was held in more than one archdeaconry within the diocese, then the will was meant to be proved in either the bishop's Commissary Court, or if the estate was more extensive then the will was to be proved in the Consistory Court. For those Londoners who held property, goods or debts worth more than £ 10 in more than one diocese, the will was probated in the archbishop of

relazione alla risoluzione delle vertenze concernenti la validità, l'interpretazione e l'autenticazione del testamento nonché a quelle relative all'esecuzione dei legati nominando, in quest'ultima ipotesi, degli appositi *executores*<sup>106</sup>.

Infine, in base al principio "*super juramento cognoscit iudex ecclesiasticus*", dinanzi alle *Church's courts* sono portate anche le controversie di natura contrattuale che vedano coinvolti i laici nei casi in cui il contratto sia fondato su una "*pledge of faith*" o su una "*oath taken by debtor*"<sup>107</sup>.

Infatti, in epoca medievale, chi contrae rafforzando la sua obbligazione tramite la prestazione di un giuramento o impegnando la propria fede, conferisce anche sacralità all'impegno assunto che, in tal modo, riassume in sé una doppia natura ed essenza: quella di obbligo giuridico nei confronti della controparte contrattuale e quella di obbligo di natura morale-religiosa. In tali casi, l'inadempimento contrattuale prima ancora di sostanziarsi in una violazione di un dovere giuridico (civile) costituisce, innanzitutto, un'offesa contro Dio, il cui nome è stato invocato invano per ledere un altrui diritto<sup>108</sup>.

Il processo civile dinanzi al tribunale ecclesiastico prende avvio da una ri-

---

Canterbury's Prerogative Court». Sul punto si veda anche ALBERT H. OOSTERHOFF, *The discrete functions of Courts of probate and construction*, cit., p. 7.

<sup>106</sup> Cfr. MASSIMO GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust "interni" con finalità parasuccessorie*, cit., p. 93; MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., p. 55; EUGENE M. HAERTLE, *The history of the Probate Court*, cit., p. 548; DAVID K. MILLON, *Ecclesiastical jurisdiction in medieval England*, cit., p. 623; STUART A. RAYMOND, *Tracing your Church of England ancestors. A guide for family & local historians*, Pen & Sword Books Limited, Barnsley, 2017, p. 144 ss.; LORD GODDARD, *Organization and Jurisdiction of the Courts of England*, in *Journal of the American Judicature Society*, 3, 1960, p. 62.

<sup>107</sup> Cfr. RICHARD H. HELMHOLZ, *The Canon Law of oaths and english commercial law: some historical connections*, in AA. VV., *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 5: Das Recht der Wirtschaft*, Böhlau, Köln, 2016, p. 193 ss.; ID., *Writs of Prohibition and Ecclesiastical Sanctions in the English Courts Christian*, in *Minnesota Law Review*, 60, 1975, p. 1011; MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., p. 51 ss.; Felix Makower, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., p. 442 ss.; DAVID K. MILLON, *Ecclesiastical jurisdiction in medieval England*, cit., pp. 621 e 631; FREDERICK POLLOCK, FREDERIC WILLIAM MAITLAND, *The history of English law before the Time of Edward I*, cit., p. 128; EDWARD PETER STRINGHAM, TODD J. ZYWICKI, *Rivalry and superior dispatch: an analysis of competing courts in medieval and early modern England*, cit., p. 508; THOMAS MCSWEENEY, *Magna Carta, Civil Law, and Canon Law*, cit., p. 302. Al proposito si veda anche JOHN W. BALDWIN, *The Government of Philip Augustus: Foundations of French Royal Power in the Middle Ages*, University of California Press, Los Angeles, 1986, pp. 321-322 secondo il quale «*In the twelfth century many contracts [...] contained a pledge of faith, whereby the parties pledged by their Christianity to fulfill the agreement. Parallel to this pledge, the parties might also swear an oath (sacramentum, juramentum) to guarantee the contract. Since both the pledge of faith and the oath were religious acts, churchmen claimed the contracts containing them fell under ecclesiastical jurisdiction, thus extending the competence of church courts over land and moveables*».

<sup>108</sup> Cfr. LAURA VAGNI, *La promessa in Scozia. Per un percorso di diritto contrattuale europeo*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 83-84; DAVID HUGHES PARRY, *The sanctity of contracts in English Law*, Stevens, London, 1959, pp. 5-6.

chiesta orale o dal deposito da parte dell'*actor* di un'istanza scritta (*libellus*) diretta al Giudice ecclesiastico competente il quale, una volta verificata la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della *petition*, invita il convenuto (*reus*) a comparire dinanzi a sé per presentare le sue difese (*exceptiones* o *answers*) consentendo all'attore, in quest'ultima ipotesi, di poter replicare (*replicatio*). A questo punto, al convenuto è comunque ancora concessa la facoltà di controreplicare (*triplicatio*) e all'attore di ulteriormente controdedurre (*quadruplicatio*). Ogni parte è tenuta a provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese.

La *litis contestatio* inizia con la pronuncia da parte di entrambi i litiganti di una *calumny oath* con la quale i contendenti, oltre a ribadire di essere convinti della bontà delle proprie posizioni, si impegnano solennemente anche a tenere un comportamento processuale improntato a buona fede e ad addurre prove veritiere tra le quali spicca per il suo ampio impiego la prova testimoniale. In relazione a tale ultimo strumento istruttorio, l'attore e il convenuto sono tenuti a consegnare al giudice ecclesiastico una lista testimoniale nella quale sono indicati le circostanze (*articuli*) sulle quali ciascuno dei testi è chiamato a rispondere. Sono considerati incapaci a testimoniare gli scomunicati, gli accusati di crimini gravi, i detenuti, i mendicanti, gli avvocati delle parti e i parenti della parte che chiede l'assunzione della prova testimoniale. È richiesto anche che coloro che sono chiamati a deporre siano preferibilmente "*eyewitnesses of an event*" (testimoni oculari) con reputazione irreprensibile. Assunta la testimonianza il giudice consegna il verbale redatto dal notaio a ciascuna delle parti. Terminata l'istruttoria segue la fase di discussione della causa che si conclude con la presentazione di un'istanza al giudice finalizzata all'emissione della *sententia* avverso la quale le parti possono interporre appello dinanzi al giudice ecclesiastico superiore<sup>109</sup>.

---

<sup>109</sup> Sugli aspetti procedurali cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession. Canonists, Civilians and Courts*, cit., pp. 157-160; SARAH B. WHITE, *The procedure and practice of witness testimony in English Ecclesiastical Courts, c.1193–1300*, in *Studies in Church History*, 56, 2020, pp. 118, 120-121. Sulla struttura del processo civile dinanzi alle corti ecclesiastiche v. anche FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., pp. 131-136; JOSEPH CHITTY, *The practice of the law in all its departments; with a view of rights, injuries, and remedies and as ameliorated by recent statutes, rules, and decisions and the practice in arbitrations; before justices; in courts of common law; equity; ecclesiastical and spiritual; admiralty; and courts of appeal. With new practical forms. Intended as a court and circuit companion*, cit., pp. 481-494; HENRY CHARLES COOTE, *Practice of the Ecclesiastical Courts with forms and tables of costs*, cit., p. 260 ss.; RICHARD H. HELMHOLZ, *The Oxford History of the Laws of England. The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to the 1640s*, Vol. I, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 311-354.

## b) Giurisdizione ecclesiastica e controversie penali

Alla giurisdizione ecclesiastica nelle controversie civili tra laici testé descritte, si aggiungono le specifiche competenze delle *Christian Courts* in materia penale finalizzate alla repressione, attraverso l'inflizione di pene corporali, pecuniarie o spirituali, dei reati commessi contro i chierici o dei reati-peccati contro la fede e la morale (eresia, sacrilegio, simonia, bestemmia, stregoneria, ubriachezza, diffamazione, usura, ingiuria, fornicazione, adulterio, ecc.) commessi sia dai fedeli laici, sia da non cristiani. La pena spirituale più grave per i fedeli è la scomunica<sup>110</sup>.

Il processo penale dinanzi ai tribunali ecclesiastici ha natura inquisitoria e l'azione penale può esercitarsi a querela della persona offesa (*ex officio promoto*) o in via ufficiosa da parte del giudice (*ex officio mero*)<sup>111</sup>.

Nel primo caso, l'onere della prova è posto a carico del querelante median-

---

<sup>110</sup> Cfr. MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., pp. 50-51 e 63; NEWMAN F. BAKER, *Benefit of Clergy. A Legal Anomaly*, cit., p. 85; E. M. HAERTLE, *The history of the Probate Court*, cit., p. 548; FELIX MAKOWER, *The constitutional History and Constitution of the Church of England*, cit., pp. 437-442 ss.; FREDERICK POLLOCK, FREDERIC WILLIAM MAITLAND, *The history of English law before the Time of Edward I*, cit., p. 129; RICHARD H. HELMHOLZ, *Canonical Defamation in Medieval England*, in *The American Journal of Legal History*, 15, 1971, p. 255 ss.; ID., *Judges and trials in the english ecclesiastical courts*, cit., p. 102; ID., *Harboring sexual offenders: ecclesiastical courts and controlling misbehavior*, in *Journal of British Studies*, 3, 1998, pp. 258-268; LAWRENCE RAYMOND POOS, *Sex, lies, and the church courts of pre-reformation England*, in *The Journal of Interdisciplinary History*, 4, 1995, pp. 585-607; DAVID K. MILLON, *Ecclesiastical jurisdiction in medieval England*, cit., p. 624; VINCENZO BARSOTTI, VITTORIA VARANO, *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law*, 5° edizione, Giappichelli, Torino, 2014, p. 273; RICHARD H. HELMHOLZ, *Usury and the Medieval English Church Courts*, in *Speculum*, 61/2, 1986, p. 365; ID., *Canonical remedies in medieval marriage law: the contributions of legal practice founding*, cit., pp. 647-648; COLIN R. LOVELL, *The "reception" of defamation by the Common Law*, cit., p. 1054; JOHN McCAFFERTY, *Defamation and the Church Courts in Early Sixteenth-Century Armagh*, in *Archivium Hibernicum*, 48, 1994, p. 89. Come afferma RICHARD H. HELMHOLZ, *Abjuration sub pena nubendi in the Church Courts of medieval England*, in *Jurist*, 80, 1972, pp. 80-81, nei tribunali ecclesiastici si praticava anche la "abjuration sub pena nubendi" vale a dire la pratica secondo la quale «*couples convicted of fornication adjured sexual relations under penalty of being declared married for any subsequent offense [...] A man and a woman, convicted in a church court of fornication, were [...] required to contract a conditional marriage. The man said, "Hic accipio te in uxorem meam si ex nunc cognoscam te carnaliter." The woman replied similarly. "Hic accipio te in virum meum si ex nunc cognoscas me carnaliter." Thus, under ordinary canon law principles, if they subsequently had sexual relations, they were instantly and automatically married. The condition was fulfilled. The words of present consent took immediate effect. There was, in theory, no need for a court action to enforce the marriage*».

<sup>111</sup> Cfr. PATTI A. MILLS, *The wages of sin: the financial operations of a Medieval Church Court*, cit., p. 24, col. 1 e 2; CHRISTA ROODT, *A historical perspective on the accusatory and inquisitorial systems*, in *Fundamina*, 10, 2004, p. 150; BRIAN R. OUTHWAITE, *The rise and fall of the English Ecclesiastical Courts, 1500-1860*, cit., p. 9. Sulla struttura del processo penale v. anche FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., pp. 136-137.

te la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della querela che può essere fornita, ad esempio, mediante testimonianza o produzione in giudizio di prove documentali<sup>112</sup>.

Nel caso di iniziativa officiosa del tribunale connessa, ad esempio, ai reati di usura o di inosservanza dei giorni festivi e, più in generale, ai “*sins of the flesh*” cioè ai peccati carnali<sup>113</sup>, l’esercizio dell’azione penale si basa sui “*rumors*” (o *fama*) che possono giungere alla corte con diverse modalità: attraverso appositi funzionari del tribunale denominati “*summoners*” (evocatori) il cui compito è proprio quello di convocare l’accusato dinanzi al tribunale; attraverso le segnalazioni del clero locale o del popolo; attraverso le informazioni che il vescovo direttamente o per mezzo dei suoi delegati assume nel corso delle periodiche visite pastorali.

In udienza, dopo la lettura del capo di imputazione, all’imputato è chiesto di negare o confessare i fatti posti a fondamento dell’accusa. In caso di confessione, al reo è inflitta una delle pene sopra descritte che variano a seconda del reato-peccato commesso. Nel caso di negazione della responsabilità penale, l’accusato è onerato della prova scagionante attraverso la “*compurgation*”. Quest’ultima è un mezzo prova consistente nel giuramento di non aver commesso l’atto criminoso, prestato dall’imputato e sostenuto, ai fini della sua credibilità, da un numero sufficiente di testimoni chiamati “*conjurators*” o “*oathhelpers*”, i quali sono chiamati a confermare in udienza, anch’essi sotto giuramento, l’innocenza dell’imputato il quale, in tal modo, è generalmente assolto<sup>114</sup>.

<sup>112</sup> Cfr. RICHARD H. HELMHOLZ, *Usury and the Medieval English Church Courts*, cit., p. 376.

<sup>113</sup> Cfr. JUSTIN SCOTT KIRKLAND, *Failing to observe holy days. The evaluation of defense arguments in late medieval English ecclesiastical courts*, in *The Legal History review*, 88, 2020, p. 123; RICHARD H. HELMHOLZ, *Usury and the Medieval English Church Courts*, cit., pp. 367 e 376; ID., *Roman canon law in Reformation England*, cit., p. 104; GEOFFREY R. ELTON, *The Tudor Constitution. Documents and Commentary*, cit., p. 218.

<sup>114</sup> Cfr. PATTI A. MILLS, *The wages of sin: the financial operations of a Medieval Church Court*, cit., p. 24, col. 1 e 2; DAVID LOADES, *The religious culture of marian England*, Pickering & Chatto, London, 2010, p. 18; TOM JOHNSON, *New approaches to late medieval court records. Legal ephemera in the Ecclesiastical Courts of Late-Medieval England*, in *Open Library of Humanities*, 5(1), 2019, reperibile al seguente link <https://www.readcube.com/articles/10.16995%2Folh.334>, ultimo accesso 20 gennaio 2022; RICHARD H. HELMHOLZ, *Usury and the Medieval English Church Courts*, cit., p. 376; COLIN R. LOVELL, *The “reception” of defamation by the Common Law*, cit., p. 1055; JOSH PERLDEINER, *Juror purgators: the evolution of compurgation and jury nullification notes*, in *Connecticut Law Review*, 5, 2016, p. 1645. RICHARD H. HELMHOLZ, *The early history of the Grand Jury and the canon law*, in *The University of Chicago Law Review*, 50, 1983, p. 622, sottolinea che «*Purgation was the formal method of proof regularly used in “criminal” cases in the church courts*». Sulla aspetti procedurali del processo penale dinanzi alle corti ecclesiastiche v. anche HENRY CHARLES COOTE, *Practice of the Ecclesiastical Courts with forms and tables of costs*, cit., p. 104 ss.; RICHARD H. HELMHOLZ, *The Oxford History of the Laws of England. The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to*

c) La sentenza emessa dai tribunali ecclesiastici e la sua esecuzione

All'esito dei processi civili e penali celebrati dinanzi ai tribunali ecclesiastici, il giudice<sup>115</sup> pronuncia una sentenza applicando il diritto canonico e non la *common law*<sup>116</sup>, la quale è eseguita dall'autorità civile che interviene in questo contesto «*come braccio secolare per rinforzare l'obbedienza alle corti ecclesiastiche*»<sup>117</sup>.

In relazione alla fase esecutiva è opportuno precisare che l'intervento del potere regio non è sempre necessario. Non lo è, ad esempio, quando il reo o il soccombente nel giudizio civile si adegua spontaneamente alle statuizioni della decisione emessa dalla *christian court*. Anche in caso di mancata esecuzione spontanea della sentenza emessa dalla *spiritual court* l'intervento dei funzionari della Corona non è né immediato, né automatico. Infatti, nell'ipotesi di ritardo o rifiuto da parte dell'onerato di eseguire il provvedimento reso all'esito del giudizio dinanzi al tribunale della Chiesa, il giudice ecclesiastico è tenuto ad infliggere al reo o al convenuto soccombente in sede civile ulteriori sanzioni spirituali fino ad arrivare alla scomunica al fine indurlo all'attuazione volontaria della sentenza. Se neppure la comminazione della più grave delle sanzioni spirituali conduce al ravvedimento del destinatario del provvedimento giurisdizionale, per l'attuazione della sentenza non spontaneamente portata ad esecuzione, il giudice ecclesiastico provvede a richiedere l'intervento della *Royal Chancery*. Il supporto della giurisdizione esecutiva secolare finalizzato a dare effettività alle statuizioni della sentenza ecclesiastica si sostanzia nell'ordine impartito dalla *lay court* allo *sheriff* di arrestare il reo o

---

*the 1640s*, cit., pp. 599-642.

<sup>115</sup> Per quanto riguarda i giudici che componevano le corti ecclesiastiche «*questi dovevano avere più di venticinque anni. Non era necessario che fossero necessariamente dei presbiteri, potendo anche provenire dagli ordini minori. [...] Venivano nominati da una commissione e restavano in carica o per un tempo determinato finché lo desiderava il vescovo [...] qualora vi fosse stata una successione nella sede vescovile non potevano esercitare il loro ufficio finché non avessero ottenuto la conferma da parte del nuovo vescovo*» (così MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., pp. 57-58). Sul punto si veda anche EUGENE M. HAERTLE, *The history of the Probate Court*, cit., p. 548; RICHARD H. HELMHOLZ, *Judges and trials in the english ecclesiastical courts*, cit., p. 110.

<sup>116</sup> Cfr. VITTORIA BARSOTTI, VINCENZO VARANO, *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law*, cit., p. 273; MASSIMO GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust "interni" con finalità parasuccessorie*, cit., p. 83; CHARLES JR. DONAHUE, *What happened in the English legal system in the Fourteenth Century and why would anyone want to know*, cit., p. 955; RICHARD H. HELMHOLZ, *Roman canon law in Reformation England*, cit., p. 22; FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., p. 102; JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, *Anglo-american law and canon law. Canonical roots of the common law tradition*, cit., p. 46.

<sup>117</sup> Cfr. MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., p. 62.

il soccombente nel processo civile, trattenendolo in prigione finché non si sia conformato alla decisione della *christian court*<sup>118</sup>.

### 5. Il ridimensionamento della giurisdizione ecclesiastica nell'Inghilterra medievale: il sistema dei writs of prohibition

La seconda metà del XII secolo è caratterizzato da forti tensioni tra la Corona inglese e il Papato<sup>119</sup>. Enrico II d'Inghilterra, intenzionato a porre fine alla "*usurpation of Rome*"<sup>120</sup> ed alla "*shared sovereignty*" in campo giurisdizionale tra le corti ecclesiastiche e le corti regie<sup>121</sup>, promulga, nel 1164, le *Constitutions of Clarendon*<sup>122</sup> alle quali Alessandro III e l'Arcivescovo di Canterbury Thomas Becket si oppongono fermamente ritenendole inaccettabili<sup>123</sup>.

Con il chiaro intento di arginare la crescente indipendenza della Chiesa inglese, il Sovrano, infatti, promulga una serie di disposizioni dirette a limitare le prerogative e i privilegi ecclesiastici. A questo scopo, Enrico II rivendica il controllo sulla nomina dei vescovi ai quali dopo l'elezione, ma prima della consacrazione, è imposto di prestare giuramento di fedeltà al Re<sup>124</sup>, limita il di-

---

<sup>118</sup> ROBERT E. RODES, *Secular cases in the Church Courts. A historical survey*, cit., p. 305; EDWARD PETER STRINGHAM, TODD J. ZYWICKI, *Rivalry and superior dispatch: an analysis of competing courts in medieval and early modern England*, cit., p. 509. In proposito v. anche EDUARD FISCHER, *English Constitution*, cit., p. 280, il quale afferma che: «*In matters spiritual the ecclesiastical courts can only carry out their sentences by spiritual remedies. In all other cases, especially in matters of a criminal nature, the temporal arm must give support*». Negli stessi termini si esprime RICHARD H. HELMHOLZ, *Roman canon law in Reformation England*, cit., p. 21: «*The English courts [...] had the right to secure the imprisonment of all excommunicated persons and to repel excommunicates from pleading in all courts, spiritual and secular*».

<sup>119</sup> Molto significative in proposito sono le parole di LEO CARRUTHERS, *The Great Curse: Excommunication, Canon Law and the Judicial System in Late Medieval Society, Through the Eyes of an English Preacher*, reperibile al seguente indirizzo web <https://journals.openedition.org/caliban/713#quotation>, il quale afferma che la separazione della giurisdizione civile da quella ecclesiastica ha posto «*the medieval Church [...] outside and above the civil courts as far as possible. Tension between the two must have been inevitable*».

<sup>120</sup> CHARLES P. SHERMAN, *A brief history of medieval roman canon law in England*, cit., p. 239.

<sup>121</sup> Cfr. NOEL COX, *The influence of the common law on the decline of the ecclesiastical courts of the Church of England*, cit., p. 6; RAFFAELE CARDON, *Svolgimento storico della Costituzione inglese dalle origini ai nostri tempi*, Vol I, E. Loescher, Torino, 1883, p. 146.

<sup>122</sup> Il testo delle Costituzioni di Clarendon tradotto in italiano è reperibile al seguente indirizzo [https://elearning.unite.it/pluginfile.php/53680/mod\\_resource/content/1/Costituzioni%20di%20Clarendon%201164%20%28stralci%29.pdf](https://elearning.unite.it/pluginfile.php/53680/mod_resource/content/1/Costituzioni%20di%20Clarendon%201164%20%28stralci%29.pdf).

<sup>123</sup> PETER D. JASON, *The Courts Christian in Medieval England*, cit., p. 343; GIOSUÈ MUSCA, *La nascita del Parlamento nell'Inghilterra medievale*, Dedalo, Bari, 1994, pp. 35-37.

<sup>124</sup> HANS WOLTER, HANS G. BECK, *Storia della Chiesa*, Vol. 5/1, 2° ed., Jaca Book, Milano, 1993, p. 101

ritto dei chierici di disporre dei beni ecclesiastici alla stessa stregua di quanto avviene per i vassalli laici<sup>125</sup>, e subordina la scomunica dei funzionari del Re al *placet regio*<sup>126</sup>. Per quanto attiene più strettamente al campo giurisdizionale, i sedici articoli di Clarendon limitano sensibilmente l'autorità delle *ecclesiastical courts* che non solo sono tenute ad adeguarsi alla procedura giudiziaria in vigore dinanzi alle *lay courts*<sup>127</sup>, ma vedono anche sottrarsi la competenza a giudicare sia alcune controversie tra laici (come, ad esempio, le questioni debitorie e i processi per spergiaro<sup>128</sup>), sia talune vertenze che vedono coinvolti i chierici (si pensi a quelle aventi ad oggetto il diritto di presentazione)<sup>129</sup>.

L'offensiva nei riguardi della giurisdizione ecclesiastica diviene ancora più forte nel XIII secolo con l'elaborazione del sistema dei *writs of prohibition* (atti di interdizione) basato sull'emissione di ordinanze o ingiunzioni regie volte a delimitare coattivamente l'estensione della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici riducendo drasticamente il numero delle controversie devolute alla loro cognizione<sup>130</sup>. Attraverso i *writs*, infatti, «[...] the king steadily gained ground by asserting the non-spiritual character of certain pleas being entertained in ecclesiastical courts» al punto che «One may safely say that it was the writ of

---

<sup>125</sup> In base all'art. 2 «Le chiese rientranti nel feudo del [...] Re non possono darsi in concessione perpetua senza il suo consenso e permesso».

<sup>126</sup> A norma dell'art. 7, «Nessuno che dipenda dal re né alcuno dei funzionari dei suoi domini sarà scomunicato [...] meno che non sia fatta prima richiesta al re [...]».

<sup>127</sup> HANS WOLTER, HANS G. BECK, *Storia della Chiesa*, cit., p. 101.

<sup>128</sup> L'art. 15 delle Costituzioni di Clarendon statuisce, infatti, che «Le cause sui debiti dovuti in base ad un giuramento o anche senza giuramento, sono da sottoporre alla giustizia del Re».

<sup>129</sup> Secondo il combinato disposto degli artt. 1 e 3: «Se sorge una controversia tra [...] ecclesiastici e laici, o tra ecclesiastici, sul patrocinio e la presentazione alle chiese, verrà trattata e conclusa nella corte del [...] Re»; «Gli ecclesiastici citati e accusati per qualsiasi affare dovranno [...] venire dinanzi alla corte del Re a rispondervi sugli affari che parranno alla corte del Re da trattarsi in essa [...] se le ecclesiastico e riconosciuto colpevole o confessa, la Chiesa non dovrà più proteggerlo».

<sup>130</sup> Cfr. EDWARD JENKS, *The prerogative writs in english law*, in *Yale Law Journal*, 6, 1923, p. 528; JONATHAN ROSE, *Clergy and the abuse of legal procedure in Medieval England*, in TROY L. HARRIS (edited by), *Studies in Canon Law and Common Law in Honor of Richard H. Helmholz*, Robbins Collection, Berkeley, 2015, p. 88; RICHARD H. HELMHOLZ, *Local ecclesiastical courts in England*, in WILFRIED HARTMANN, KENNETH PENNINGTON (ed.), *The history of courts and procedure in medieval canon law*, cit., p. 383; DAVID W. RAACK, *A history of injunctons in England before 1700*, in *Indiana Law Journal*, 4, 1986, pp. 545-546. Sul punto ALISON REPPY, *The Ordinance of William the Conqueror (1072). Its implications in the modern law of succession*, cit., p. 527, spiega bene il fondamento dei *writs*. Riferendosi al periodo successivo della riforma operata da Guglielmo il Conquistatore afferma che: «This early separation of the common law and ecclesiastical courts was bound to have tremendous effect upon the future development of English law. For one thing it made certain the full-fledged growth of the canon law system, which, when fully developed on its substantive and procedural sides, was to compete with law and equity for jurisdiction in many fields. The origin and development of that great procedural device-the writ of prohibition-was one of the by-products of the conflict which was waged for years between the common law and ecclesiastical courts, it being the principal instrument by which the common law courts first resisted spiritual invasions in some fields of jurisdiction and later completely barred them in others».

*prohibition that determined, in the concrete, the dividing line between the two jurisdictions*»<sup>131</sup>.

Il writ è un «*in personam order*»<sup>132</sup> cioè un'ingiunzione regia emessa “*in the King's name*” dalla *Chancery* o dal *King's Bench*, d'ufficio o ad istanza della parte – più realisticamente del convenuto laico o chierico – che non ritiene sussistere la giurisdizione del tribunale spirituale in rapporto ad una determinata controversia, attraverso la quale il Re ordina alle parti – in genere all'attore – o, direttamente, al giudice ecclesiastico investito della causa, di astenersi dall'intraprendere (*de precepto writs*) o dal proseguire (*de cursu writs*) il giudizio dinanzi alla *christian court*, allorquando la causa sia riservata alla giurisdizione civile o la controversia assuma rilievo per gli interessi e i diritti della Corona (*crown and dignity of the King*)<sup>133</sup>.

I *writs de cursu* sono quelli più largamente impiegati dal Re mentre quelli *de precepto*, di gran lunga meno diffusi, sono emessi soprattutto al verificarsi di alcuni ben specifici presupposti: «*king's sovereignty, his prerogative, or some special privilege he enjoys*»<sup>134</sup>.

Tra i *writs de precepto* che sono emanati al verificarsi di questi ultimi casi, particolarmente significativo è il *writ of prohibition de laico feudo* con il quale si vieta alle corti cristiane di trattare le dispute riguardanti la proprietà immobiliare anche se concesse in *free alms*<sup>135</sup>. Tra i *writs de precepto* sono da annoverarsi anche i *writs of prohibitions de transgressione* o *de transgressione contra*

---

<sup>131</sup> GEORGE B. FLAHIFF, *The writ of prohibition to Court Christian in the Thirteenth Century*, cit., p. 261.

<sup>132</sup> DAVID W. RAACK, *A history of injunctions in England before 1700*, cit., p. 547.

<sup>133</sup> Cfr. MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, cit., p. 50; PETER D. JASON, *The Courts Christian in Medieval England*, cit., p. 352; NORMA ADAMS, *The Writ of Prohibition to Court Christian*, in *Minnesota Law Review*, 20 (1936), pp. 272- 276; DAVID K. MILLON, *Ecclesiastical jurisdiction in medieval England*, cit., p. 621; RICHARD H. HELMHOLZ, *Writs of Prohibition and Ecclesiastical Sanctions in the English Courts Christian*, cit., pp. 1011 -1012; ID., *The writ of prohibition to Court Christian before 1500*, in *Mediaeval Studies*, 43, 1981, p. 297; GEORGE B. FLAHIFF, *The writ of prohibition to Court Christian in the Thirteenth Century*, cit., pp. 266, 268 -269; ID., *The Writ of Prohibition to Court Christian in the Thirteenth Century. II*, in *Mediaeval Studies*, 7, 1945, p. 234; CHARLES JR. DONAHUE, *Roman Canon Law in the Medieval English Church: Stubbs vs. Maitland Re-examined After 75 Years in the Light of Some Records from the Church Courts*, cit., p. 665; EDUARD FISCHER, *English Constitution*, cit., p. 279; FRANKLYN C. SETARO, *A history of english ecclesiastical law*, cit., p. 138; JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, *Anglo-american law and canon law. Canonical roots of the common law tradition*, cit., pp. 37-38.

<sup>134</sup> Cfr. GEORGE B. FLAHIFF, *The writ of prohibition to Court Christian in the Thirteenth Century*, cit., p. 268. Sull'impiego dei *writs of prohibition* anche in relazione a controversie riguardanti i chierici si veda ID., *The use of prohibitions by clerics against Ecclesiastical Courts in England*, in *Mediaeval Studies*, 3, 1941, pp. 101 -116.

<sup>135</sup> GEORGE B. FLAHIFF, *The writ of prohibition to Court Christian in the Thirteenth Century*, cit., pp. 272-273.

*pacem* emanati in relazione a controversie riguardanti sia laici che chierici. In tale ultima tipologia di *writ de precepto* rientrano, ad esempio, le ingiunzioni emesse per sottrarre al tribunale ecclesiastico questioni relative al perseguimento di alcuni reati quali la violazione di domicilio o la diffamazione<sup>136</sup>.

Tra i *writs de cursu* meritano sicuramente menzione i *writ of prohibitions de catallis et debitis* attraverso i quali la Cancelleria regia vieta al tribunale ecclesiastico di conoscere le controversie aventi ad oggetto debiti e/o beni mobili non ricollegabili a vicende matrimoniali e/o successorie<sup>137</sup>.

In genere i *writs* si presentano come atti di natura definitiva (*final writs of prohibition*) ma, in alcuni casi, essi possono avere un'efficacia meramente temporanea (*interlocutory writs of prohibition*). Questa seconda ipotesi si verifica quando nel corso del giudizio dinanzi all'*ecclesiastical court* sorgano questioni preliminari o pregiudiziali la cui soluzione è rimessa alla cognizione della *lay court*. In questi casi, l'emanazione del *writ* determina solo la sospensione del giudizio dinanzi al tribunale spirituale fintantoché la questione preliminare o pregiudiziale non sia risolta dal tribunale regio.

Una volta risolta la questione preliminare o pregiudiziale, il giudizio dinanzi alla corte ecclesiastica riprende normalmente il suo corso sino a giungere a sentenza<sup>138</sup>. Tra gli *interlocutory writs of prohibition* spicca, soprattutto per la sua frequente emissione, il *writs of prohibition de advocacione* attraverso il quale il Re ordina la sospensione del processo ecclesiastico che vede opposti quali contendenti due chierici in relazione al diritto di patronato, i quali rivendicano la medesima chiesa in virtù della presentazione di due diversi *patroni*. In questi casi, il giudizio è sospeso finché la corte regia non avrà stabilito quale sia il legittimo *patronus*<sup>139</sup>.

---

<sup>136</sup> *Ivi*, pp. 279 -280.

<sup>137</sup> *Ivi*, p. 277.

<sup>138</sup> *Ivi*, p. 269; DAVID W. RAACK, *A history of injunctions in England before 1700*, cit., p. 547.

<sup>139</sup> GEORGE B. FLAHIFF, *The writ of prohibition to Court Christian in the Thirteenth Century*, cit., pp. 274-276. Il termine patronato (in inglese *advowson*) sta ad indicare il rapporto esistente tra il fondatore di un beneficio o di una chiesa e la chiesa stessa. Al fondatore spetta il diritto di proposta o di presentazione del chierico a cui affidare la chiesa. Sul patronato si vedano diffusamente FRANCESCO NARDI, *Elementi di diritto ecclesiastico aggiuntevi le norme politiche e civili in oggetti misti*, Vol. III, 2° ed., Padova, 1854, p. 108 ss.; FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Vol II, 2° ed., Hoepli, Torino, 1894, p. 437 ss.; BARTOLOMEO GUIDA, *Corso teorico pratico di diritto ecclesiastico*, Vol I, Stabilimento Tipografico A. Festa, Napoli, 1859, p. 185 ss. Come afferma RICHARD H. HELMHOLZ, *Conflicts between religious and secular law: common themes in the english experience, 1250-1640*, in *Cardozo Law Review*, 12, 1991, pp. 708-709, « [...] there were several areas of human life where the law of the Church and the common law of the realm both claimed exclusive jurisdiction. [...] A clear, if unfamiliar, example is provided by jurisdiction over disputes involving advowsons. An advowson was the right to present a cleric for induction as parson of a parish church. This right was widely held by individual laymen (whose ancestors had financed the church building) or in the Middle Ages

L'ingiunzione regia rivolta alla *spiritual court* o alle parti può essere emessa sia in corso di giudizio in qualsiasi stato esso si trovi dinanzi al tribunale ecclesiastico a partire, dunque, dall'udienza di prima comparizione delle parti fino all'udienza fissata per la decisione della causa, ma anche a giudizio definito cioè a seguito dell'emissione della sentenza da parte della *christian court*<sup>140</sup>.

All'inosservanza di un *writ of prohibition* segue l'emissione, da parte del tribunale secolare, di un *writ of attachment* con il quale il giudice regio ordina allo *sheriff* di condurre il giudice ecclesiastico o le parti dinanzi alla *royal court* «to show why they hold a plea in court christian against [...] prohibition»<sup>141</sup>. La *lay court* ha anche il potere di sanzionare l'inottemperanza alle statuizioni contenute nei *writs of prohibition* sia condannando il giudice ecclesiastico o la parte renitente al risarcimento del danno in favore della parte processuale eventualmente danneggiata, sia comminando loro delle sanzioni penali (reclusione e pagamento di una multa)<sup>142</sup>.

Al fine di evitare un uso distorto dei *writs of prohibition* impedendo così alle parti di utilizzarli per scopi pretestuosi, dilatori o semplicemente per sottrarsi all'esecuzione delle statuizioni delle sentenze ecclesiastiche, è previsto sia un sistema di rimedi di *common law* che un sistema di rimedi canonici.

Lo strumento rimediale di natura civile è il *writ of consultation*<sup>143</sup>. La parte che ha adito la *christian court*, infatti, può rivolgersi al tribunale regio per ottenere la revoca del *writ of prohibition* ottenuto dalla controparte sulla base di un errore di giudizio o di una errata valutazione di natura sostanziale o processuale commessa dalla *lay court*. Nel caso di accoglimento del ricorso,

---

*by religious houses (to whom the right had been granted by a layman). Because the right passed by inheritance and could also be conveyed inter vivos, it was inevitable that disputes about who held the advowson would arise. The canon law claimed the right to decide all such disputes. So did the courts of the King. The common law claimed that the advowson, as a property right, was a secular matter, subject to its jurisdiction. The canon law claimed the reverse, that the advowson dealt with the provision of spiritual ministrations and was therefore inherently spiritual in character. On the subject, the two laws were in direct conflict».*

<sup>140</sup> Cfr. RICHARD H. HELMHOLZ, *Writs of Prohibition and Ecclesiastical Sanctions in the English Courts Christian*, cit., p. 1018.

<sup>141</sup> COSÌ HAROLD JOSEPH BERMAN, *Law and Revolution, the Formation of the Western Legal Tradition*, cit., p. 265. Allo stesso modo DAVID K. MILLON, *Ecclesiastical jurisdiction in medieval England*, cit., p. 621, afferma che «Disobedience could result in a writ of attachment requiring the recipients to justify their conduct in a royal court, which would adjudicate the propriety of the church's assertion of jurisdiction». Sul punto cfr. anche WILFRED L. WARREN, *Henry II*, University of California Press, Los Angeles, 1973, p. 545.

<sup>142</sup> Cfr. RICHARD H. HELMHOLZ, *Writs of Prohibition and Ecclesiastical Sanctions in the English Courts Christian*, cit., p. 1012.

<sup>143</sup> *Ivi*, p. 1021. Si veda anche WILLIAM EPSTEIN, *Issues of principle and expediency in the controversy over prohibitions to Ecclesiastical Courts in England*, in *Journal of Legal History*, 3, 1980, p. 226; JOHN BAKER, *Introduction to English Legal History*, cit., p. 138.

la *civil court* con apposita un'ordinanza rimette *ab origine* la causa al giudice ecclesiastico o consente a quest'ultimo di proseguire il giudizio interrotto<sup>144</sup>.

L'emissione di un *writ of consultation*, soprattutto a partire dal XIII secolo, può avvenire anche all'esito di un procedimento amministrativo o di volontaria giurisdizione denominato "*trial by canonical libel in Chancery*": la parte processuale destinataria di un *writ of prohibition* può ottenere la revisione del provvedimento di divieto depositando presso la Cancelleria reale un atto di diffamazione emesso dal tribunale della Chiesa nei confronti del resistente nel giudizio ecclesiastico (*libel from the Church court*)<sup>145</sup>.

L'emissione di un *writ of prohibition*, così come la sua revoca attraverso l'adozione di *writ of consultation*, è disposta dalla corte reale solo a seguito della dimostrazione, il cui onere incombe sul ricorrente, dell'insussistenza (nel primo caso) o della sussistenza (nel secondo caso) dei presupposti della giurisdizione ecclesiastica.

L'assolvimento dell'onere probatorio a carico del ricorrente può essere adempiuto mediante diversi strumenti probatori tra i quali quello di più pronta soluzione è sicuramente la *documentary evidence* (prova documentale), che rende manifesta la fondatezza dell'eccezione di divieto sollevata dal resistente per paralizzare la domanda proposta dal ricorrente nel processo dinanzi alla corte cristiana, o la sua infondatezza nel caso sia richiesta l'emissione di un *writ of consultation*<sup>146</sup>.

Durante il regno di Eduardo I, un mezzo di prova di diffuso impiego è la cosiddetta "*wager of law*" (scommessa della legge) attraverso il quale il convenuto nel processo ecclesiastico eccepisce dinanzi alla corte reale di essere stato citato per una questione di natura secolare dinanzi alla *christian court*. A questo punto l'attore dinanzi al tribunale ecclesiastico (resistente dinanzi alla *civil court*) per impedire l'emissione del *writ of prohibition* può affermare sotto giuramento che la questione oggetto del giudizio ecclesiastico ha natura spirituale, e che in virtù di ciò sussiste la giurisdizione del tribunale della Chiesa. Il raggiungimento della prova piena attraverso l'esperimento del giuramento è però subordinato alla regola che esso è privo di valore qualora non sia sostenuto dal giuramento di altri undici "*oath helpers*" circa la sincerità di quello prestato dalla parte che intende valersene (cosiddetta *wager*

---

<sup>144</sup> Cfr. RICHARD H. HELMHOLZ, *Writs of Prohibition and Ecclesiastical Sanctions in the English Courts Christian*, cit., pp. 1021-1022.

<sup>145</sup> Cfr. RICHARD H. HELMHOLZ, *The writ of prohibition to Court Christian before 1500*, cit., pp. 298-299 e 309-313.

<sup>146</sup> Cfr. GEORGE B. FLAHIFF, *The Writ of Prohibition to Court Christian in the Thirteenth Century. II*, in *Medieval Studies*, 1, 1945, pp. 265 - 266.

*twelve-handed*)<sup>147</sup>. Il giuramento può essere utilizzato con le stesse modalità, ma a parti invertite, anche nel giudizio finalizzato ad ottenere un *writ of consultation*. A partire dal XIV secolo, la decisione in ordine alla sincerità del giuramento prestato dalla parte è rimessa ad una giuria neutrale composta da dodici “*free and lawful man*” appartenenti alla contea o al distretto convocati direttamente dallo *sheriff (trial by jury)*<sup>148</sup>.

Accanto agli strumenti civili di natura rimediabile è previsto anche un sistema di rimedi canonici finalizzati a far desistere le parti dal ricorrere al sistema delle ordinanze regie per limitare la giurisdizione ecclesiastica.

La *christian court*, infatti, avuta notizia del ricorso finalizzato ad ottenere un *writ of prohibition* al fine di paralizzare l’esercizio della giurisdizione della Chiesa, attraverso l’emissione una *injunction “not to vex”* o “*not to prosecute*”, ordina a colui che ha richiesto l’ordinanza regia di desistere dall’azione civile sotto la minaccia, in caso di inottemperanza, di sanzioni pecuniarie quali la rifusione del danno a favore della controparte lesa dalla richiesta del *writ* o di sanzioni spirituali come, ad esempio, la sottoposizione alla pubblica penitenza mediante la frustata pubblica, la marcia a piedi nudi e in abiti penitenziali nel corso della processione parrocchiale prima della messa solenne, la scomunica<sup>149</sup>.

Il sistema dei rimedi canonici, pur essendo finalizzato a limitare il ricorso alle ingiunzioni regie, mira ad ottenere tale risultato in via del tutto indiretta, non ponendosi cioè in aperto conflitto con i tribunali reali i cui *writs of prohibition* sono formalmente rispettati dalle *christian courts*, ma facendo leva sulla desistenza delle parti sotto la minaccia di sanzioni di natura spirituale.

## 6. Conclusioni

La configurazione delle istituzioni giudiziarie inglesi in epoca medievale non può essere compresa appieno se non si considera l’apporto fondamentale dato dalla Chiesa al loro sviluppo e consolidamento.

---

<sup>147</sup> RICHARD H. HELMHOLZ, *The writ of prohibition to Court Christian before 1500*, cit., pp. 298-304; GEORGE B. FLAHIFF, *The Writ of Prohibition to Court Christian in the Thirteenth Century. II*, cit., pp. 267-270; WILLIAM M. MCGOVERN JR., *The enforcement of informal contracts in the later Middle Ages*, in *California Law Review*, 5, 1971, p. 1145.

<sup>148</sup> RICHARD H. HELMHOLZ, *The writ of prohibition to Court Christian before 1500*, cit., pp. 298 e 304-309; GEORGE B. FLAHIFF, *The Writ of Prohibition to Court Christian in the Thirteenth Century. II*, cit., pp. 270-274.

<sup>149</sup> Cfr. RICHARD H. HELMHOLZ, *Writs of Prohibition and Ecclesiastical Sanctions in the English Courts Christian*, cit., pp. 1021-1027.

Se si prende in considerazione il periodo anglosassone, come giustamente affermato da alcuni Autori, «*never, perhaps, in any country were church and state more closely united than they were in Anglo-Saxon times in England*»<sup>150</sup>. Tale unità in campo giurisdizionale, come si è visto, si è tradotta in un'indistinzione tra la sfera spirituale e quella temporale che ha portato all'amministrazione congiunta della giustizia da parte del vescovo e dei signori posti a capo delle contee che, sedendo l'uno affianco all'altro nel medesimo tribunale, giudicano sia le cause civili, sia quelle spirituali. Questa *joint venture* in materia giudiziaria è certamente servente agli interessi di entrambe le *potestates: ex parte Ecclesiae*, infatti, la presenza di ecclesiastici nei tribunali di contea o di distretto rappresenta, dal un lato, uno strumento fondamentale per la trasmissione del messaggio cristiano e, dall'altro, un mezzo per influenzare l'evoluzione della società medievale e degli ordinamenti giuridici secolari evitandone degenerazioni in senso sfavorevole agli interessi ecclesiali; *ex parte Status* la stretta collaborazione con la Chiesa è garanzia di stabilità di governo, di pace e ordine sociale. A quest'ultimo proposito, non è trascurabile il fatto che la presenza del vescovo nelle *county courts* e nelle *hundred courts* conferisce alle sentenze emesse da queste corti anche un forte valore morale, e diviene uno strumento di maggiore coerenza delle disposizioni contenute in esse.

L'unità-indistinzione di cui si è appena detto viene meno in epoca normanna quando Guglielmo il Conquistatore, con propria ordinanza, separa quella che, un tempo, è stata un'unica giurisdizione in due distinte giurisdizioni, quella civile, da un lato, e quella ecclesiastica dall'altro. Il provvedimento appena citato ha determinato non solo un cambiamento nei rapporti tra il potere regio e il Papato, originando un crescendo di tensioni che si sono via via acuite nel corso dei secoli fino alla rottura definitiva con Enrico VIII, ma anche un'accesa rivalità tra tribunali civili e tribunali ecclesiastici, i primi intenzionati ad acquisire maggiore potere sottraendo alla giurisdizione ecclesiastica tutte quelle controversie non spiritualmente caratterizzate, i secondi determinati a non perdere il proprio prestigio e la propria influenza forti anche della preferenza ad essi accordata dalle parti in virtù della certezza e della celerità del procedimento e della maggiore preparazione dei giudici.

La rivalità tra le due giurisdizioni si è risolta per più di due secoli in senso favorevole ai tribunali ecclesiastici. Grazie all'interpretazione estensiva operata dai canonisti della clausola contenuta nell'ordinanza del Conquistatore (all'apparenza) limitativa della giurisdizione ecclesiastica alle sole controversie coinvolgenti la *salus animarum*, le *spiritual courts* continuano di fatto a

---

<sup>150</sup> AUGUSTUS HENRY FRAZER LEFROY, *The anglo-saxon period of english law (I pt.)*, in *Yale Law Journal*, 4, 1917, p. 296.

decidere un'ampia gamma di controversie non solo spirituali ma anche temporali qualora queste ultime presentino una connessione anche indiretta con la tutela della salvezza delle anime. Questo stato di cose ha condotto i tribunali della Chiesa ad esercitare nel Regno inglese, per molti secoli, una giurisdizione molto più ampia di quella esercitata dalle stesse corti sul Continente<sup>151</sup>.

È solo a partire dai secoli XII e XIII che le *civil courts* cessano di operare all'ombra delle *christian courts*. Questo risultato è ottenuto soprattutto attraverso il sistema dei *writs of prohibition* mediante i quali la Corona inglese riesce realmente a frapporre un argine all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica limitandone in via coattiva il perimetro. Tuttavia il sistema delle ingiunzioni regie, che soffre di una serie di eccezioni alle quali si affiancano anche alcuni rimedi canonici volti nella sostanza a vanificare i *writs of prohibition*, non ha posto la parola fine alla concorrenza tra le due giurisdizioni<sup>152</sup> che si è realizzata concretamente e definitivamente solo con lo scisma anglicano allorché Enrico VIII, autoproclamandosi capo della chiesa inglese, ha posto sotto il controllo diretto della Corona anche i tribunali ecclesiastici.

La competizione tra i tribunali civili e quelli ecclesiastici deve, tuttavia, essere valutata anche nei suoi risvolti positivi. Da questo punto di vista, la competizione tra le due giurisdizioni facenti capo a due poteri indipendenti – il Papa e il Re – ha determinato lo sviluppo stesso della cultura giuridica inglese. Come ha avuto modo di precisare attenta dottrina, «*this legal improvement was both direct, through the innovations of the ecclesiastical courts, as well as indirect, through pressure on other courts to innovate*»<sup>153</sup>. Non bisogna trascurare, in proposito, che molti cancellieri della *Chancery Court* sono dei chierici esperti in diritto canonico, e ciò rende più facile veicolare e trasfondere i principi del diritto canonico nell'ordinamento civile. Ciò è avvenuto per esempio per il principio di buona fede in materia contrattuale<sup>154</sup> senza trascurare poi il fatto che anche in materia successoria la Chiesa ha dato un contributo determinante per l'evolversi dell'ordinamento giuridico inglese.

---

<sup>151</sup> Cfr. JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, *Anglo-american law and canon law. Canonical roots of the common law tradition*, cit., p. 37.

<sup>152</sup> RICHARD H. HELMHOLZ, *The writ of prohibition to Court Christian before 1500*, cit., p. 298.

<sup>153</sup> Cfr. EDWARD PETER STRINGHAM, TODD J. ZYWICKI, *Rivalry and superior dispatch: an analysis of competing courts in medieval and early modern England*, cit., p. 509.

<sup>154</sup> *Ibidem*.